

Veda

# Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti e le ispezioni della GdF, l'istruttoria sanzionatoria e le strategie di difesa

## VEDA ACADEMY HUB

Il tuo spazio per l'apprendimento e la condivisione dei temi della professione

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)  
[www.ateneos.it](http://www.ateneos.it)

Materiale didattico non vendibile/riproducibile ad uso esclusivo dei partecipanti alla giornata di formazione con il seguente ID:

**ID-0012025OSPRO:**

Antiriciclaggio: Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti e le ispezioni della GdF, l'istruttoria sanzionatoria e le strategie di difesa  
Modulo\_off\_site\_Ver\_001\_2025\_Ispez\_GdF

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti.  
Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite in aula nel percorso di formazione.

Dispensa chiusa per la stampa il: 19-09-2025 \_\_ aggiornata il 12-11-2025

VEDA SRL  
Via Pecchio n. 1 - 20131 Milano  
Tel. 02 6622823  
Fax 02 87181492  
e-mail: [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)  
Web: [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

© Veda Srl Copyright 2025  
Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

# Antiriciclaggio: il ruolo della Guardia di Finanza



## Controlli della Guardia di Finanza: quadro normativo

### Normativa di riferimento



L'art.9 del D.Lgs.231/2007 fissa i poteri degli organi di controllo antiriciclaggio.



### Modulo operativo n.6 della Circolare 83607/2012

Contiene le linee guida specifiche per i controlli sui professionisti e gli altri soggetti obbligati non finanziari, definendo procedure e metodologie ispettive.



### Obiettivi dei controlli

Verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti vigilati e raccogliere informazioni utili per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il quadro normativo stabilisce con precisione le modalità operative che i militari della Guardia di Finanza devono seguire durante le ispezioni, garantendo uniformità di azione e rispetto delle prerogative dei soggetti controllati.

**Art. 9, III° comma D.L 231/2007**

**Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza:**

definisce la frequenza l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione

- del profilo di rischio;
- della natura;
- delle dimensioni dei soggetti obbligati;
- dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

**Art. 9, IV° comma D.L 231/2007**

**Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza:**

- a) *effettua ispezioni e controlli anche con i poteri* attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
- b) *con i medesimi poteri, svolge gli approfondimenti* investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF

## COMPETENZA - G.D.F.



### Competenza primaria

Alla luce dell'art.9 del D.LGS.231/2007 la GDF ha **competenza primaria** per i controlli nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili, nell'albo dei **Consulenti del Lavoro**, dei **Notai** e degli **Avvocati**.



### Competenza concorrente

La Guardia di Finanza ha invece una **competenza concorrente** con le autorità di vigilanza di settore per i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedi.



### Altri soggetti


Di ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e degli altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di **contabilità** e **tributi**, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati




### Revisori

Dei **revisori legali** e delle società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio

## AUTORITÀ DI CONTROLLO PER I PROFESSIONISTI



## ISPEZIONE



Modulo ispettivo flessibile, si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo.

## CONTROLLO



Forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

Ad esempio:

contestazione omessa segnalazione e di altre violazioni amministrative emerse in altri contesti.

## CORRETTA ADOZIONE DI PROCEDURE PER


L' ESECUZIONE DELLA  
ADEGUATA VERIFICA  
DELLA CLIENTELA

LA CONSERVAZIONE DEI  
DATI CON L'ISTITUZIONE  
DEL FASCICOLO DELLA  
CLIENTELA

LA COMUNICAZIONE AL  
MEF DELLE VIOLAZIONI  
DELLA LIMITAZIONE  
DELL'USO DEL CONTANTE

IL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE  
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICAGGIO E  
DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

In linea di massima, si articola secondo uno schema di lavoro che non si discosta molto, sotto il profilo procedurale, dalla metodologia tipica delle verifiche fiscali (come disciplinate dalla Circolare 1/2018 del Comando Generale - III Reparto Operazioni).



### Statuto del Contribuente

Art. 12, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del Contribuente, presupposto generale legittimante il potere di accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, la sussistenza di *effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo*.

### ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Non è una verifica fiscale

**Non si applica** lo Statuto del contribuente

## SEZIONE II - ELEMENTI INFORMATIVI DI RILIEVO AI FINI DELLA SELEZIONE

**1) Risultanze agli atti  
di schedario del Reparto:** .....

.....  
.....

**2) Accertamenti svolti:** .....

.....  
.....  
.....

**3) Precedenti di polizia:** .....

.....  
.....  
.....

**4) Ragioni della  
selezione:** .....


.....  
.....  
.....

In questa sezione il Reparto operante riepiloga le motivazioni complessive che hanno indotto a selezionare il soggetto.

# Input selezione POSIZIONE PROFESSIONISTI

**Circ. G.d.F. 83607/2012**

Le segnalazioni concernenti qualsiasi possibile violazione in materia di tutela del mercato dei capitali



I precedenti dell'anagrafe tributaria, dell'archivio SDI delle Forze di polizia, della banca dati STAT della Guardia di Finanza nonché di quelle rinvenibili dalla banca dati S.I.VA. del Nucleo Speciale Polizia Valutaria circa l'esistenza di specifiche segnalazioni di operazioni sospette per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

2  
Le risultanze di **pregresse indagini di polizia giudiziaria** riferite a qualsiasi settore economico e finanziario

3  
4  
Dati e le notizie che scaturiscono dall'attività di **verifica fiscale e/o dagli altri servizi di polizia amministrativa**, dal controllo economico del territorio ovvero acquisite presso Uffici ed Enti pubblici

## Fonti di innesco: (elenco non esaustivo)

- Indagini effettuate sul cliente del professionista;
- Segnalazione sul professionista;
- Omissione di segnalazione di operazione sospetta
- Violazioni sulle limitazioni sull'uso del contante del cliente del professionista;
- Controlli a “campione”;
- Lavori a “progetto”

CONTROLLI  
Circolare della Guardia di Finanza  
Modulo Operativo n. 6-Allegato alla Circolare n. 83607/2012

# POTERI EX ARTT. 9 D.LGS. 231/07 E 2 D.LGS. 68/01



## Poteri di controllo

Ispezioni e verifiche

**Poteri di Polizia tributaria  
e polizia valutaria**



## Poteri di indagine

Accertamenti e approfondimenti

**Escussione persone**

**Accedere alle informazioni  
sul titolare effettivo**



## Poteri di acquisizione

Documenti e informazioni

**Accesso libri contabili – documenti  
– sistemi informativi**

**Accesso anagrafe tributaria rapporti  
finanziari - operazioni finanziarie**

## La potestà d'indagine

**D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148**, Organi di Vigilanza, prevede:

- agli artt. 25 e 26, di effettuare ispezioni presso aziende ed istituti di credito o altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle private dimore;
- all'art. 28, di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
- all'art. 29, di assumere in atti i soggetti sottoposti ad accertamenti.

**Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e i Reparti del Corpo**

della Guardia di Finanza chiamati a sviluppare investigazioni preventive a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo *possono esercitare altresì i più ampi poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.*

## La potestà d'indagine

- effettuare accessi, ispezioni e verifiche, ai sensi degli artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973;
- invitare a comparire per esibire documenti e scritture o per fornire dati, notizie e chiarimenti, anche relativamente ai conti bancari acquisiti;
- inviare questionari con richieste di dati e notizie rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti ed anche nei riguardi di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo (artt. 51, comma 2 - punto 3, del D.P.R. n. 633 e 32, comma 1 - punti 4 e 8, del D.P.R. n. 600);

### Art. 2, II comma D.Lgs. 68/2001

Attività a salvaguardia delle entrate e delle uscite dello STATO, delle REGIONI, degli ENTI LOCALI e dell'UNIONE EUROPEA:

*A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:*

- a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;*
- b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;*
- c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;*

## Art. 2, II comma D.Lgvo 68/2001

***A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:***

- h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;*
- i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;*
- l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;*
- m)ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea*

## Art. 2, IV comma D.Lgs. 68/2001

*Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.*

# Circolare della Guardia di Finanza Posizioni considerate «a rischio»

Modulo Operativo n. 6-Allegato alla Circolare n. 83607/2012

## CLIENTI

maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato

non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali



che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo

che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro

## CLIENTI

che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato

gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto



che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale

catalogati *“Persone Politicamente Esposte”*

## CLIENTI

nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio



**Particolare attenzione è riservata alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe**

# Controlli Modalità Operative

Modulo Operativo n. 6-Allegato alla Circolare n. 83607/2012

## **Generalità per l'effettuazione dei Controlli e delle Ispezioni Antiriciclaggio**

- SELEZIONE DEL TARGET
- PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO
- FASE PREPARATORIA DELL'INTERVENTO
- ACCESSO ED ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE

## Le attività ispettive seguono generalmente questo pattern:

- Accesso presso lo studio il primo giorno di ispezione e raccolta della documentazione.
- Redazione del **verbale giornaliero di controllo** anche a seguito di colloqui con la parte finalizzati a comprendere il grado di conoscenza e consapevolezza sui dati raccolti e le valutazioni di merito effettuate;
- Rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- **Redazione di verbale di contestazione** con la notifica alla parte;
- Trasmissione degli atti all'Autorità competente (MEF) per l'irrogazione delle sanzioni

### RICERCA

ed esame dei precedenti di ogni genere esistenti negli archivi del Reparto e consultazione delle banche dati accessibili tramite rete informatica della Guardia di Finanza

### ANALISI

della normativa di riferimento che caratterizza l'attività svolta dal professionista

## VERIFICA

dell'assenza di altre attività di controllo in atto nei confronti del contribuente (M.U.V. e/o A.T.)

## INDIVIDUAZIONE

del luogo di conservazione delle scritture contabili e dell'eventuale depositario e verifica del sistema di tenuta della contabilità

## RISCONTRO

dell'eventuale esistenza di pregressi "filoni investigativi" relativi alla tipologia del soggetto obbligato o al particolare settore economico



GUARDIA DI FINANZA

N. TO156...

NUCLEO POLIZIA ECONOMICO-FIN/RIA TO

SERVIZIO DEL GIORNO

1. Militari Operanti:

2. Specie ed oggetto direttive specifiche ed eventuali speciali riferimenti normativi:

Presso il domicilio fiscale ed il luogo di esercizio della professione di dottore commercialista  
del sig. \_\_\_\_\_ ubicato a Torino, via \_\_\_\_\_ (P.I.: \_\_\_\_\_) ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs n. 231/2007 e s.m.i., artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n.  
148/1988 e art. 2, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 68/2001, per aprire un controllo antiriciclaggio per  
il periodo dal 1° gennaio 2019 alla data odierna, giusta delega n. \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

3. Località ed eventuale itinerario:

UFFICIO - TORINO E RITORNO

4. Durata: dalli \_\_\_\_\_ 0 del:  
alle ore. . . . . 0 del:

TOTALE ORE: 09:00

5. Uniforme: SI:  NO:

6. Eventuale Armamento Speciale:

7. Automezzo Amministrazione: SI:  NO:

IL COMANDANTE DEL REPARTO

NECESSITA' DELLA  
DELEGA DEL  
NUCLEO SPECIALE  
POLIZIA VALUTARIA  
PER POTER  
ESEGUIRE LE  
ISPEZIONI  
ANTIRICICLAGGIO



**Guardia di Finanza**  
Reparto Operante

**PROCESSO VERBALE DI ACCESSO E ISPEZIONE/CONTROLLO**

*(verbale da adattare in ragione della tipologia di operatore ispezionato)*

L'anno 20\_\_, addì \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso gli uffici del/la professionista/società sotto indicato/a, viene redatto il presente verbale per far risultare quanto segue:

**VERBALIZZANTI**

} appartenenti al Comando in intestazione

**P A R T E**

➤ \_\_\_\_\_, con uffici e/o sede legale in \_\_\_\_\_ (RM), via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, esercente \_\_\_\_\_ l'attività di \_\_\_\_\_  
“\_\_\_\_\_”.

**Cod. fiscale:** \_\_\_\_\_.  
**Partita IVA:** \_\_\_\_\_.

*(in caso di persona giuridica) in atti rappresentata da:*

➤ \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. in corso di validità, nella sua qualità di \_\_\_\_\_.

Ottenuta la presenza del<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ (specificare eventualmente le generalità complete e la funzione della persona che ha accolto i militari, se diversa da quella indicata in rubrica, dando anche atto delle cautele eventualmente adottate nelle more dell'intervento del soggetto ispezionato), si qualificavano mediante l'esibizione della propria tessera personale di riconoscimento, rendendolo edotto dei motivi dell'intervento e facendogli, nel contempo, prendere visione dell'ordine di accesso copia del quale è stata consegnata alla parte.

All'atto dell'accesso presso la sede è stata riscontrata la presenza di n. \_\_\_\_ dipendenti/collaboratori identificati in:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. in corso di validità, nella sua qualità di \_\_\_\_\_.
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. in corso di validità, nella sua qualità di \_\_\_\_\_.

La parte, quindi, veniva resa edotta dello scopo della visita, precisando, in tale contesto, che l'attività ispettiva è avviata d'iniziativa (ovvero su richiesta di...) e deriva da autonoma attività info-investigativa e/o da risultanze agli atti del reparto e si inquadra nell'ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e repressione delle violazioni economico/finanziarie.

Alla parte è stato dato inoltre avviso della facoltà di farsi assistere ovvero farsi rappresentare anche nelle successive fasi dell'attività ispettiva. La stessa, in merito, ha dichiarato: "intendo presenziare personalmente alle operazioni ovvero farmi assistere da \_\_\_\_\_. A tal proposito, alle ore \_\_\_\_\_. circa, è intervenuto alle operazioni ispettive il sig. \_\_\_\_\_ (identificare l'intervenuto e la sua funzione, nonché acquisire agli atti l'eventuale delega a rappresentare l'operatore nelle operazioni ispettive).

I militari anzidetti fanno, altresì, rilevare che:

- a. secondo quanto disposto dall'art. 52 - quinto comma - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione, a favore della parte, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa; per rifiuto di esibizione si intendono anche le dichiarazioni di non possedere libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione di essi al controllo;
- b. rifiutare l'esibizione o comunque impedire l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza determina l'applicabilità delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Gli operanti, pertanto, invitavano la parte ad esibire gli atti e la documentazione afferente l'attività istituzionale esercitata dalla \_\_\_\_\_ richiedendo, altresì, l'indicazione di eventuali altri luoghi/locali ove fosse custodita ulteriore documentazione.

<sup>1</sup> In caso di professionista, l'accesso può essere eseguito solo in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Più in particolare, veniva richiesta l'esibizione della seguente documentazione<sup>1</sup>:

- (1) l'iscrizione nell'elenco, nell'albo ovvero licenza, autorizzazione per l'esercizio dell'attività di (descrizione dell'attività istituzionale esercitata dal soggetto sottoposto ad ispezione) ed ogni altra documentazione ad essa pertinente;
- (2) l'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 231/2007 ovvero:
  - l'archivio predisposto con strumenti di informatica anche diretta, coerentemente con quanto sancito dall'art. 11, comma 2, del Provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2009, in attuazione del disposto di cui all'art. 37, comma 8, del decreto 231/2007;
  - l'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici di cui all'art. 38, comma 1, del decreto 231/2007;
  - il registro della clientela di cui all'art. 38, comma 2, del decreto 231/2007;
  - i sistemi informatici di cui all'art. 39, comma 1, del decreto 231/2007;
- (3) l'elenco delle pratiche e relativi fascicoli attinenti le attività istituzionali esercitate (i fascicoli possono eventualmente essere richiesti anche in un secondo momento, nel corso dello svolgimento dei controlli di merito);
- (4) gli assegni, i titoli al portatore in euro o in valuta estera, il contante, i libretti di deposito bancari o postali al portatore, eventualmente detenuti;
- (5) l'elenco delle eventuali segnalazioni di operazioni sospette inoltrate all'Unità di Informazione Finanziaria, completo per ciascuna della relativa documentazione generata in fase istruttoria;
- (6) (solo per le società fiduciarie), il libro dei fiducianti;
- (7) libri sociali obbligatori (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e/o altri organi di controllo di gestione, libro soci o dei consorziati, il libro delle obbligazioni);
- (8) bilanci d'esercizio depositati, libro giornale, piano dei conti, le schede di mastro (partitari) accese ai conti "Cassa" e "Banche", nonché alle principali attività istituzionali esercitate;
- (9) (eventuale): documentazione e contabilità fiscale (fatture attive e passive, registri I.V.A., dichiarazioni).

Aderendo all'invito, la parte, in relazione a ciascuno dei predetti punti che forma oggetto di richiesta, metteva a disposizione dei militari operanti la seguente documentazione (qualora l'operatore dichiari che alcuni libri, registri, scritture e documenti sono detenuti presso terzi, occorrerà darne atto precisando, altresì, se sia stata o meno esibita l'attestazione prevista dall'art. 52, comma 10, del D.P.R. n. 633/1972. Copia di tale attestazione, ove esibita, dovrà essere acquisita agli atti ed allegata al presente processo verbale. Si dovrà, inoltre, dare atto delle operazioni compiute ai fini dell'acquisizione della documentazione che l'operatore abbia indicato come detenuta presso terzi. In ogni caso, nell'ipotesi di ritiro della documentazione da studi professionali, associazioni, centri di elaborazione dati, ecc., sarà compilato un separato p.v. di acquisizione di documentazione, nel quale si darà atto dell'esecuzione dell'accesso e si elencherà la documentazione esibita, facendo menzione delle cautele adottate e specificando che la stessa verrà concentrata nei locali in cui

<sup>1</sup> Elencazione documentazione effettuata a titolo indicativo ma non obbligatorio né tantomeno esauritivo. La stessa, pertanto, andrà richiesta in ragione della tipologia di operatore sottoposto ad accertamenti ispettivi (professionista, operatore finanziario o non finanziario, persona giuridica, ditta individuale), in relazione al regime contabile adottato ed al tipo di controlli da effettuare a fini anticiclaggio o ai fini del controllo di ulteriori adempimenti in materia di intermediazione finanziaria..

Con la continua assistenza della parte (ovvero del suo delegato) sono state quindi effettuate ricerche nell'ambito dei locali aziendali, ai sensi degli articoli 25, 26 e 28 del Testo Unico delle Leggi Valutarie approvato con D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988 e dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato anche dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (*indicare i locali e le relative pertinenze, le autovetture [in caso di professionisti] e ogni altro luogo nel quale siano state effettuate tele ricerche. Qualora nel corso dell'intervento, la parte rifiuti di aprire plichi, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili<sup>1</sup> saranno fatte constare le cautele adottate e la circostanza che i militari operanti rimangono in attesa dell'eventuale autorizzazione del Procuratore della Repubblica o della più vicina Autorità Giudiziaria per procedervi coattivamente. In ogni caso, ove vengano effettuate anche ricerche coattive su persone o su soggetti o spazi soggetti a forme di cautela – quali, ad esempio, pieghi sigillati, borse, casseforti, autovetture private, etc. – occorrerà specificare anche il titolo legittimante l'effettuazione dell'atto, vale a dire l'autorizzazione dell'A.G., nonché le modalità seguite per l'esecuzione dell'attività, allegando al presente atto l'apposito p.v. compilato:*

#### **AVVERTENZA PER ISPEZIONI/CONTROLLI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI.**

*Nel caso in cui venga eccepito il segreto professionale si darà atto che:*

Alle ore \_\_\_\_\_ circa, veniva eccepito, dal professionista – dott. \_\_\_\_\_ - il segreto professionale con riguardo a \_\_\_\_\_

Le attività di ricerca venivano temporaneamente sospese, provvedendo, altresì, ad inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di \_\_\_\_\_ nella persona del sostituto procuratore di turno – dott. \_\_\_\_\_

il quale con la nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciava apposita autorizzazione per l'esame di documentazione in deroga al segreto professionale che si allega al presente atto.

Le attività di ricerca sono, quindi, riprese alle ore \_\_\_\_\_ circa.

Le operazioni di ricerca, eseguite con le descritte modalità, hanno avuto il eseguente esito:

– \_\_\_\_\_;

**AVVERTENZA.** Si darà atto dell'eventuale esecuzione di una o più delle seguenti ulteriori attività, con richiamo ad altri processi verbali eventualmente compilati per documentare nel dettaglio le attività svolte, specificando se le stesse sono state effettuate in maniera generalizzata ovvero a campione: rilevamento delle giacenze di cassa; backup dei dati informatici. A

Con riferimento a tale ultimo adempimento, è necessario evidenziare nel dettaglio modalità e cautele adottate secondo le seguenti indicazioni:

Nel corso delle operazioni odierne, l'addetto ai sistemi informatici, sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - identificato a mezzo n. \_\_\_\_\_ - con l'assistenza del \_\_\_\_\_ (militare preposto all'acquisizione dei dati informatici), ha provveduto ad estrarre i files di posta elettronica (o files ".doc", ".xls", ecc.) ed i files presenti sul PC in uso al sig. \_\_\_\_\_ (indicare la funzione o la carica ricoperta nella società, ditta, ecc.).

Con le medesime modalità sono state estratte dal server aziendale, i files contenuti nelle seguenti cartelle:

I dati estratti sono stati copiati su n. \_\_\_\_\_ (DVD o CD non riscrivibili a sessione chiusa, pen drive, Hard –Disk, ecc.) sui quali è stata riportata con pennarello indelebile la sigla di un verbalizzante e del sig. \_\_\_\_\_ (indicare le generalità e la funzione di colui che ha apposto le sigle).

Dei predetti supporti digitali sono state effettuate n. 2 copie, un esemplare del sarà consegnato alla parte, uno - costituisce la "copia lavoro" – sarà trattenuto dalla pattuglia operante e uno appositamente cautelato all'interno di un plico (dare atto dei sistemi usati nell'adozione delle misure cautelative), sarà custodito agli atti ispettivi a disposizione dell'operatore ispezionato in caso di contestazioni.

<sup>1</sup> E' anche necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, o dell'A.G. più vicina, per l'esame di documenti e la richiesta di notizie per i quali sia eccepito il segreto professionale. Anche in tal caso, bisognerà dare atto delle cautele adottate in attesa dell'eventuale autorizzazione. Rimane in ogni caso ferma la norma di cui all'art. 103 c.p.p..

Al termine delle operazioni innanzi descritte, tutta la documentazione acquisita è stata concentrata in un apposito (*locale/armadio*) messo a disposizione dalla parte per il successivo esame e cautelata mediante l'apposizione di n. \_\_\_\_\_ fascette di carta vergatina contraddistinte dai nn.rr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rispettivamente apposte \_\_\_\_\_, recanti il timbro del Reparto in intestazione, la firma di uno dei militari verbalizzanti e della parte.

La documentazione cautelata nei modi in precedenza descritti ed i sigilli apposti vengono lasciati in giudiziale custodia alla parte identificata in \_\_\_\_\_, che è stata resa edotta degli obblighi inerenti la custodia e delle responsabilità, qualora venisse procurata manomissione, rimozione, effrazione dei suggelli o, comunque, asportazione di documenti (artt. 349, 350 e 351 c.p.).

(oppure: Tutta la documentazione acquisita viene posta all'interno di una scatola suggellata mediante l'apposizione di n. \_\_\_\_\_ strisce di carta vergatina contraddistinte dai nn.rr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, recanti il timbro del Reparto in intestazione, la firma di uno dei militari verbalizzanti e della parte. La documentazione, cautelata come appena descritto, previa formale autorizzazione rilasciata dalla parte, viene concentrata presso gli uffici del Reparto in intestazione per il successivo esame).

(*Nel caso di accesso presso un professionista far rilevare che:*) Ad ogni buon conto, i verbalizzanti fanno, altresì, presente che tutte le operazioni svolte in data odierna sono state condotte nel pieno rispetto dei limiti imposti dall'art. 103 del c.p.p., poiché, sia le attività di ricerca che il successivo esame documentale hanno interessato – e coinvolgeranno nel prosieguo dell'attività ispettiva antiriciclaggio – solo e soltanto fatispecie estranee a quelle contemplate nella norma di legge).

I verbalizzanti danno atto di aver informato la parte della sua facoltà di richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito agli atti dell'ispezione, previa adozione di idonee misure cautelative. (*siglatura, apposizione del timbro d'ufficio, specificazione nel p.v. di ispezione. ecc. dei documenti richiesti e dati in visione alla parte*).

In merito alle operazioni di servizio la parte ha inteso dichiarare: " \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ "

Si dà atto che durante le operazioni di servizio non sono stati arrecati danni alle persone, alle cose mobili ed immobili e che null'altro è stato acquisito oltre alla documentazione innanzi descritta.

Con la sottoscrizione del presente atto la parte conferma di non avere nulla da eccepire sull'operato dei militari verbalizzanti.

Le operazioni di ispezione, come sopra descritte, hanno avuto termine alle ore \_\_\_\_\_ circa odierne.

Il presente atto che si compone di n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fogli dattiloscritti, completo di allegati, viene redatto in tre copie originali, di cui una rilasciata alla parte ad attestazione delle operazioni effettuate (*la parte ha comunque diritto a ricevere copia dell'atto anche qualora rifiuti di sottoscriverlo. Tale circostanza dovrà essere espressamente menzionata nel verbale, precisando altresì se l'operatore ispezionato abbia o meno accettato la copia a sua disposizione*).

# DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO



## Principi generali

Resta fermo il rispetto dei generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.



## Statuto dei diritti del contribuente

**Lo Statuto dei diritti del contribuente non è applicabile in sede di ispezioni antiriciclaggio:** sono PRINCIPI GENERALI esclusivi dell'ORDINAMENTO TRIBUTARIO.



## Contraddittorio

È essenziale il contraddittorio e il confronto con il professionista ispezionato con l'acquisizione di documentazione ed informazioni a supporto delle motivazioni della parte. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, infatti, sono parte integrante e necessaria dell'intero sistema di prevenzione!



# DURATA DELL'INTERVENTO

- **Tipologia operatore**
- **Natura dei controlli da svolgere**
- **Tipologia di modulo ispettivo Ispezione-controllo**
- **Evidenze agli atti**





## CONTROLLI PRELIMINARI



### **Circ. G.d.F. 83607/2012**

#### **Funzione propedeutica**

Avendo una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tutte quelle informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenze conoscitive del soggetto ispezionato

#### **Applicazione**

Vanno sviluppati orientativamente per qualsiasi attività ispettiva, soprattutto quando il soggetto sottoposto a controllo presenta una struttura organizzativa e commerciale più articolata



## Controlli Preliminari



### Verifica della Legittimazione

Controllo delle iscrizioni in albi o registri professionali per confermare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività



### Struttura Organizzativa

Acquisizione di informazioni complete sulla struttura del professionista, inclusi eventuali uffici secondari o punti operativi



### Ruoli e Responsabilità

Individuazione delle figure incaricate degli adempimenti antiriciclaggio all'interno dell'organizzazione professionale

# Procedure di controllo

## Identificazione del personale

Le unità di controllo (anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni dal legale rappresentante e dal personale addetto) procedono a "identificare" il personale formalmente incaricato dal professionista all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette

## Verifica del sistema delle deleghe

Verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio



## Controllo della normativa interna

Appurare l'esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l'adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato

## Verifica dei sistemi di controllo

Riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio

# Formazione del Personale




Un ultimo aspetto verificato dagli ispettori riguarda il rispetto degli obblighi di formazione del personale previsti dal decreto 231/2007. Si controlla se il professionista adotti misure di formazione per il personale e i collaboratori, verificando l'erogazione di corsi con carattere di continuità e sistematicità.

Gli ispettori accertano anche se siano stati previsti programmi o moduli formativi attraverso brochure, documenti o altri strumenti in linea con l'evoluzione normativa. Sebbene per questa infrazione non sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, rappresenta comunque un elemento importante per valutare la conformità complessiva del professionista agli obblighi antiriciclaggio.

# Controlli sostanziali

## Accertamenti di merito

Gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal DLgs. 231/2007 tra cui:



## Step di controllo con esame a campione:

Acquisizione elenco clienti distinti per anno solare.

# Verifica rispetto obblighi



**Adeguata verifica della clientela**

Fascicolo clientela



**Conservazione dei dati**



**Segnalazione delle operazioni sospette**



**Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Delle violazioni delle norme che limitano l'uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento



Un esemplare del verbale viene rilasciata al professionista unitamente al p.v. di accesso atto diverso dal verbale di ispezione.

Eventuale esibizione e consegna dell'autorizzazione dell'A.G. per l'accesso in locali diversi da quelli all'esercizio professionale.

ALLEGATO NR.1

MODULARIO  
*G. Finanza - 117*

Serie N - Mod. 93

  
**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA PADOVA**  
Gruppo Tutela Economia - Sezione Riciclaggio

Nr. \_\_\_\_\_

SERVIZIO DEL GIORNO \_\_\_\_\_

**1. Militari operanti:**

**2. Specie ed oggetto direttive specifiche ed eventuali speciali riferimenti normativi:**  
Al seguito del \_\_\_\_\_, ufficiale addetto al Comando in intestazione, ordine di accedere presso lo studio professionale dott.ssa \_\_\_\_\_, avente luogo di esercizio dell'attività in \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, per eseguirvi, relativamente al periodo dal 01.01.2010 alla data odierna, una ispezione finalizzata al riscontro della corretta e puntuale osservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nel D.L.vo nr.231/2007. Quanto sopra, giusta delega concessa il 04.07.2011 dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 25, 26 e 28 del Testo Unico delle Leggi Valutarie, approvato con D.P.R nr. 148 del 31 marzo 1988.  
I militari sono muniti di tessera personale di riconoscimento.

**3. Località ed eventuale itinerario:**

**4. Durata:** dalle ore 08:00 del \_\_\_\_\_ a termine servizio.

**5. Uniforme:**

**6. Eventuale armamento speciale:**

**7. Automezzo Amministrazione:**

IL COMANDANTE DEL NUCLEO

Comunicazione al contribuente o a soggetto delegato delle ragioni dell'ispezione

**Richiesta di esibizione della documentazione obbligatoria ai fini dell'ispezione antiriciclaggio**

Elencazione riepilogativa dei documenti esibiti e/o reperiti e specificazione del periodo di riferimento.

Rilevamento del personale, con specificazione delle mansioni ed eventuali attività antiriciclaggio

Descrizione delle cautele adottate per la conservazione della documentazione acquisita ed avvertimento circa le responsabilità attribuitegli dalla legge per la loro custodia

Redazione del processo verbale di ispezione

L'accesso in tali locali va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo detta **presenza requisito di legittimità degli atti consequenti**




Qualora all'atto dell'accesso il titolare sia assente per qualsiasi ragione ed in mancanza di un suo delegato, i militari addetti all'ispezione **non possono intervenire d'autorità, né richiedere l'assistenza di terzi**.


Il soggetto eventualmente presente nello studio **è pienamente legittimato ad opporsi** sia all'accesso stesso, sia alla richiesta di esibizione delle scritture contabili



In questa circostanza, ciascun professionista ha diritto ad essere presente all'atto dell'accesso nei singoli locali ove è custodita documentazione attinente alla propria attività



All'atto dell'ispezione, la Guardia di Finanza è tenuta ad individuare preliminarmente i locali di esclusiva pertinenza del soggetto ispezionato nei quali dovrà essere operato l'accesso




**In ogni caso è preclusa la facoltà di accedere nei locali posti nell'esclusiva disponibilità di altri professionisti.**

Necessita di distinto e specifico ordine d'accesso. Nei locali d'uso comune, è sufficiente la presenza del contitolare nei cui confronti è stata disposta l'ispezione



```
graph TD; A[Accesso presso i LOCALI adibiti  
sia all'esercizio di attività  
professionali sia ad Abitazione] --> B[È consentito ai sensi dell'art. 52, comma 1,  
penultimo periodo del D.P.R. n. 633/72 e  
dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/73,  
previa Autorizzazione del Procuratore  
della Repubblica territorialmente  
competente]
```

The diagram shows a green arrow pointing downwards from the text in the right box to the explanatory text below. The explanatory text reads: "È consentito ai sensi dell'art. 52, comma 1, penultimo periodo del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, previa **Autorizzazione del Procuratore** della Repubblica territorialmente competente".



Se nel corso dell'ispezione dovessero emergere, nei confronti del professionista, anche violazioni alle *norme tributarie*, l'accesso, in questa circostanza, può avvenire esclusivamente al verificarsi di tre condizioni

Accesso presso locali adibiti esclusivamente ad abitazione


Preventiva autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica da esibire al professionista;

Condizioni

Sussistenza di *gravi indizi di violazioni* alle norme che devono essere adeguatamente esposte all'atto della richiesta al competente magistrato. La gravità richiesta dalla norma attiene agli *indizi* e non già alla misura dell'evasione

Probabilità che nei locali presso i quali si intende accedere si possano reperire libri, registri, documenti scritture ed altre prove delle violazioni

Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.



**IV Comma Art. 52 DPR 633/1972** : *L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.*

Acquisizione di concreti elementi in ordine alla tipologia, alle caratteristiche e alle dimensioni dell'attività sottoposta ad ispezione.

Per i soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici ed informatici, le operazioni di ricerca devono essere orientate alle risultanze in possesso degli stessi.

### *Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.*

Il IX° comma dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/72: in deroga alle disposizioni del VII° comma, gli operatori dell'Amministrazione che procedono all'accesso nei locali dei soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, **hanno facoltà di provvedere all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi** qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.



"""*nel caso in cui i documenti, i libri, i registri e le scritture siano stati redatti e conservati in formato elettronico, mutano le modalità tecniche di acquisizione e di analisi dei documenti contabili oggetto di controllo*""", restando invece sostanzialmente inalterati i poteri degli Organi stessi e le garanzie del contribuente

*Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.*



Conseguentemente, è possibile riversare i dati presenti nell'*hard-disk dell'elaboratore* su *supporti appositamente predisposti, ai fini della* successiva elaborazione

Quindi, mediante l'intervento di personale qualificato, acquisizione:

- dei supporti informatici (*cd, dvd, hard-disk esterni, chiavi usb, ecc.*);
- dei dati presenti nell'*hard-disk* dell'*elaboratore*, mediante trasferimento su altro supporto informativo esterno (*cosiddetto back-up*).

## *Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.*



All'atto dell'accesso accertamento sull'eventuale disponibilità o possesso di *“memorie portatili e chiavi “usb”* il cui contenuto, se pertinente all'attività ispettiva, è acquisito con le medesime modalità previste per gli altri supporti informatici.

Riscontro di tutti i software utilizzati concretamente dai sistemi informatici in uso, indipendentemente dai dati inseriti nell'elaboratore, **al fine di appurare se ve ne siano di ulteriori e diversi rispetto a quello principale**

*Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.*



Per quanto riguarda le comunicazioni via e – mail, *fra l'operatore ispezionato e soggetti terzi e/o fra articolazioni interne della stessa struttura*, vigono le disposizioni previste per l'acquisizione e l'esame di documentazione contenuta in plichi sigillati o per la quale è opposto il segreto professionale.

Le comunicazioni via e – mail già “aperte” e visionate dal destinatario sono direttamente acquisibili, mentre **quelle non ancora lette** o per le quali è eccepito il segreto professionale, vanno acquisite con apposito provvedimento di autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, ex art. 52, Comma 3, del D.P.R. n. 633/72.

*Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.*



Gli Organi di controllo devono richiedere l'autorizzazione al Procuratore della Repubblica, dovendo ritenere gli strumenti informatici per la tenuta di scritture contabili equiparati ai "pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili" di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 633/72.

Nelle more delle decisioni del magistrato, possibilità di piantonamento e/o il suggellamento, per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti, ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, ecc. o il loro contenuto.

**Redazione separato verbale.**

## IPOTESI

**Sistema informatico protetto da password.  
Accesso negato dal contribuente**



Ai sensi del III° comma dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/72, è sempre necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente ovvero dell'Autorità Giudiziaria più vicina, per procedere a:

- perquisizioni personali;
- apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.

## IPOTESI

**Opposizione segreto professionale.**



L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria necessita anche per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale [art. 103 c.p.p.].

**IPOTESI**

**Opposizione segreto professionale.**



La disciplina del segreto professionale si ricava, sul piano generale, dall'art. 200, commi 1 e 2, c.p.p., non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'Autorità giudiziaria.

La violazione del segreto professionale è penalmente sanzionata, a querela della persona offesa, dall'art. 622 c.p..

**IPOTESI**

**Opposizione segreto professionale.**



Nel corso di accessi il segreto professionale può essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente.

Non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali

**IPOTESI**

**Opposizione segreto professionale.**

**L' opposizione del segreto professionale deve risultare chiaramente in atti.**

Gli operanti devono richiedere l'autorizzazione dell'A.G. per procedere all'ulteriore esame, rappresentando tutti gli elementi necessari, con riferimento all'utilità ai fini delle operazioni ispettive dell'esame dei documenti per i quali detto segreto è opposto.



**IPOTESI**

**Opposizione segreto professionale.**



**L'autorizzazione del magistrato è necessaria per l'esame dei documenti e non già per l'adozione di atti che non richiedano detto esame.**

I verbalizzanti possono cautelare la documentazione, senza procedere ad alcuna consultazione del relativo contenuto, fino a quando non sarà concessa l'autorizzazione all'esame di merito.

## IPOTESI

Opposizione segreto professionale.



### Giusto Processo - Diritto alla difesa

Per gli avvocati che svolgono funzioni difensive o professionisti che assumano l'ufficio di consulenti tecnici, opera la **clausola "di salvaguardia"** di cui all'art. 52, con riferimento all'art. 103 c.p.p., in tema «*di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso i difensori*» e all'art. 35 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

## L'unità operativa deve

- acquisire una completa cognizione **della struttura organizzativa** e commerciale del professionista, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
- individuare i **ruoli, i compiti e le responsabilità** eventualmente affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.
- Identificare e verificare il **sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive** impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;

## L'unità operativa deve:

- appurare l'esistenza di **normativa e manualistica interna**, nonché l'adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- riscontrare l'istituzione di eventuali **sistemi di controllo interni**, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

**L'unità operativa, inoltre, procede alla:**

disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando, tra un campione di clienti, un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie, d'importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento.

**Il professionista dovrà dimostrare:**

nel caso di operazioni diverse da quelle contabili (es.: predisposizione contratti), gli accorgimenti adottati ai fini dell'individuazione delle irregolarità.

## UTILIZZO DEL CONTANTE

Tutti i movimenti **ultrasoglia** sono analizzati prescindendo dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce


Trattandosi di “illecito *oggettivo*” per l'accertamento della violazione non rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento del contante e dei valori assimilati

**Analisi** dei software applicativi gestionali, verificando **le funzioni e le procedure** in grado, eventualmente, di rilevare ed evidenziare operazioni che, già in fase di registrazione, manifestino il superamento della soglia di cui all'art. 49 (pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari o superiori **ai € 5.000** )

# CONTROLLI SOSTANZIALI

## Accertamenti di merito

Gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal DLgs. 231/2007 tra cui:



## Step di controllo con esame a campione:

- Acquisizione elenco clienti distinti per anno solare.

# VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI



**Adeguata verifica  
della clientela**

Fascicolo clientela



**Conservazione dei  
dati**



**Segnalazione delle  
operazioni sospette**



**Comunicazione al  
Ministero  
dell'Economia e  
delle Finanze**

Delle violazioni delle norme che limitano l'uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento




# Adeguata Verifica: selezione del campione

## Elenco Clienti

Richiedere l'elenco anagrafico dei clienti con date di conferimento degli incarichi professionali

## Criteri di Selezione

Individuare il campione in base a criteri di rischio come frequenza, residenza, importi significativi





## Operazioni

Ottenere un elenco delle operazioni e prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi

## Fascicoli

Per studi di piccole dimensioni, acquisire anche i fascicoli completi dei clienti

# Criteri di selezione del campione



La selezione del campione si concentra su clienti ricorrenti, non residenti nella zona di competenza del professionista, con operazioni di importo significativo, frequente uso di contante, conferimenti sproporzionati, operazioni transnazionali, soggetti con precedenti penali o fiscali, e persone politicamente esposte.



# Adeguata Verifica: riscontri documentali



## Acquisizione Documentale

Raccogliere tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio o comunque rilevante



## Verifica della Procedura

Accertare la procedura antiriciclaggio applicata dal professionista per i clienti selezionati



## Controllo della Classificazione

Verificare la corretta classificazione delle operazioni (ordinaria, semplificata o rafforzata)



## Verifica dell'esecuzione

Controllare la corretta esecuzione degli obblighi in base alla classificazione effettuata

## 1° STEP - Selezione del Campione

Previa acquisizione di un'anagrafica dei clienti si procederà, se possibile, all'individuazione e conoscenza:

- **della data** di conferimento dell'incarico professionale;
- dei processi logici di adeguata verifica; visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto;
- di un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi.

**In caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.**

## 1° STEP - Selezione del Campione

La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell'attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica

### 1° STEP - Selezione del Campione

L'individuazione è concentrata su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti:

- maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo

### 1° STEP - Selezione del Campione

- che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;
- che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti "Paesi terzi equivalenti" ai fini antiriciclaggio;
- gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto. Previa consultazione delle banche dati in uso al Corpo

### 1° STEP - Selezione del Campione

- che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale
- Catalogati quali *“Persone Politicamente Esposte”*.

**Particolare attenzione viene riservata alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.**

## 2° STEP – I Riscontri Documentali

**Acquisizione** di tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altro titolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.

**Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l'esame degli strumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle e-mail.**

## 2° STEP – I Riscontri Documentali

**Particolare attenzione da parte della G. di F.:**

- a) sulle modalità di identificazione;
- b) la verifica del cliente;
- c) **del titolare effettivo.**

**Nonché:**

- 1. alla tempistica;
- 2. alle modalità di esecuzione;
- 3. all'acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura **dell'operazione o della prestazione professionale**

## 3° STEP - Elaborazione degli elementi acquisiti

Accertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando se sia stata concretamente svolta l'adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri :

- “ordinaria”;
- “indiretta” - art. 19 -;
- “semplificati” – art. 23 -;
- “rafforzati” - art. 24 - e segg. ,
- “esecuzione da parte di terzi” – art. 26 e segg. -.

La pattuglia soffrona l'attenzione, innanzitutto, *sull'identificazione e la verifica del cliente dell'esecutore e del titolare effettivo*, appurando il rispetto degli adempimenti relativi

Procedura ORDINARIA, si accerta che



Procedura ORDINARIA, si accerta che

Tempistica di esecuzione della Identificazione del cliente, dell'esecutore del Titolare Effettivo

I

Il cliente, l'esecutore ed il titolare effettivo siano stati identificati prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione dell'operazione

Il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente e all'esecutore, ed in caso di persone giuridiche, *trust* e soggetti giuridici analoghi (fiduciarie), se siano state adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Deve essere accertato se siano state adottate tutte le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo, dal ricorso ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque.

Informazioni fornite dal cliente previa sottoscrizione di dichiarazione responsabile ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 231/2007

Procedura ORDINARIA, si accerta che

II

Modalità di esecuzione (verificando i documenti utilizzati dal professionista)

Più in concreto si tende ad appurare se l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sia avvenuta eventualmente mediante un documento d'identità non scaduto all'epoca del controllo, e qualora il cliente sia una società o un ente, se l'operatore abbia verificato anche l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, acquisendo le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati per richiedere la prestazione.  
Si rammenta che il professionista deve acquisire **fotocopia** del documento di identificazione ovvero in **formato elettronico – PDF –**

## Procedura ORDINARIA, si accerta che

III

### Acquisizione delle informazioni sulla natura e scopo della prestazione

Il fascicolo della clientela dovrebbe contenere, a tal riguardo, le informazioni richieste dalla legge, tra cui le dichiarazioni fornite direttamente dal cliente ex art. 22 del decreto 231/2007.

Valutate eventuali ipotesi di responsabilità penale del professionista, ex art. 55 del decreto 231/2007 (falsificazione dati, informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale)

Anche nei confronti del cliente ex art. 55, III comma, del decreto 231/2007, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela [dati falsi o informazioni non veritiero].

Per le suddette fattispecie prevista: **reclusione** da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 € a 30.000 €

Strumenti investigativi per accettare compiutamente i fatti: acquisizione dichiarazioni del cliente e collaboratore/i dell'ispezionato; esame di eventuale documentazione contabile ed extracontabile acquisita.

**Analoghe attività va fatta per l'esecutore dell'operazione che fornisce dati falsi o informazioni non veritiero sulle generalità del soggetto per conto del quale esegue la prestazione**

Procedura ORDINARIA, si accerta che

IV

Controllo  
costante nel  
tempo

si può verificare, ad esempio, soprattutto se l'incarico professionale non è stato conferito di recente; se esista ulteriore documentazione nel fascicolo del cliente attestante il monitoraggio periodico eseguito; aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute; eventuali considerazioni formulate dal professionista in ogni circostanza.

Profilatura del rischio aggiornata.

**L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo è commisurata al livello di rischio rilevato.**

Procedura ORDINARIA, si accerta che

V

Avvenuta  
ASTENSIONE

*dall'esecuzione di un'operazione o dalla prestazione, laddove previsto;*

qualora emerga che il soggetto ispezionato non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo o di acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione/prestazione professionale, è necessario verificare se il professionista stesso non abbia effettivamente svolto l'attività istituzionale richiesta dal cliente.

**Con le modifiche apportate dal D. Lgs. 90/2017, la mancata ASTENSIONE, dal 4 luglio 2017 è sanzionata autonomamente.**

**Procedura INDIRETTA, si accerta che**

Particolare attenzione va posta qualora la procedura sia stata adottata perché il cliente è stato già identificato per un'operazione o una prestazione professionale già in essere.

In tale circostanza, si può:

- accettare l'esistenza dell'operazione o della prestazione professionale in essere presso il professionista;
- verificare le modalità di effettuazione dell'identificazione e degli altri obblighi di adeguata verifica per quell'operazione o prestazione professionale;
- appurare se le informazioni che sono utilizzate per la verifica "indiretta" siano state comunque aggiornate dall'operatore

**Se il profilo di rischio è stato aggiornato**

## Procedura RAFFORZATA, si accerta che

siano stati posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dalla norma.

Infatti, i professionisti obbligati devono applicare misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- a) *clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;*
- b) .....
- c) *rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi* che siano persone politicamente esposte

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Procedura RAFFORZATA, si accerta che

*in caso di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*, occorre riscontrare gli ulteriori adempimenti posti in essere dal professionista.

La norma non delinea specifici adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli in cui si sostanzia l'ordinaria adeguata verifica della clientela.

Pur richiamando, genericamente, i seguenti ulteriori adempimenti:

**I soggetti obbligati, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

**Procedura con ESECUZIONE da parte di  
Terzi, si accerta che**

- sia stata fornita l'idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall'art. 26 del decreto 231/2007;
- in caso positivo, l'attestazione abbia le caratteristiche previste, ed in particolare sia idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
- In caso di opacità o scarsa trasparenza delle procedure adottate saranno avviati opportuni riscontri incrociati anche presso i soggetti "terzi" verificando, pure sotto il profilo documentale, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio imposti all'intera "filiera" dei soggetti obbligati.



# Conservazione dei Dati

## 10 anni

### Periodo di Conservazione

Durata obbligatoria per la conservazione dei documenti dalla fine della prestazione o dell'operazione

### Tipologie di Documenti

Documenti di adeguata verifica e documenti relativi alle operazioni professionali

La verifica della conservazione dei dati viene eseguita attraverso l'esame dei fascicoli dei clienti, degli archivi informatizzati o mediante riscontri rispetto alle evidenze documentali acquisite. Gli ispettori controllano che siano stati conservati sia i documenti di identificazione che quelli relativi alle operazioni, per il periodo di dieci anni previsto dalla normativa.

## Dei dati e delle informazioni, si accerta che per

- l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, sia stata conservata la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;*
- le operazioni e le prestazioni professionali, siano state conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla data di instaurazione del rapporto professionale.*

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritieri sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

In tema di conservazione dei dati  
e delle informazioni



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza  
Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento  
Via XXI Aprile, 51 - 00162 Roma - 06/4423203 - fax n. 06/4423202 - PEC: m0010346p@pec.gdf.it

Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017



f. **semplifica** e rende meno onerosi gli **obblighi di conservazione**, salvaguardando l'elemento sostanziale della **pronta accessibilità** ai dati da parte delle Autorità competenti;

In merito deve essere, infatti, rimarcata la **liberalizzazione** delle **modalità di conservazione** dei dati e delle informazioni utili a prevenire o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ora disciplinate negli articoli **31** e **32** del D.Lgs. n. 231/2007.



# Segnalazione delle Operazioni Sospette: attività propedeutica

## Risorse Coinvolte

Identificazione del personale coinvolto nel procedimento di segnalazione e verifica della formazione ricevuta

## Responsabili

Individuazione dei soggetti cui compete la segnalazione e controllo delle procedure interne di regolamentazione

## Linee Guida

Verifica dell'esistenza di indicatori di anomalia utilizzati per la costruzione del "profilo di rischio" del cliente

Per la G.dIF, prima di eseguire il controllo sulle segnalazioni, è indispensabile conoscere le risorse coinvolte nel procedimento, i responsabili della segnalazione e le procedure interne adottate. Gli ispettori verificano anche l'eventuale esistenza di linee guida o indicatori di anomalia utilizzati dal professionista, oltre a quelli ufficiali emanati dalle Autorità competenti.

## Controlli Preliminari

- Risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione;
- Individuazione del responsabile cui compete l'adempimento;
- Riscontro di frequenza di corsi di formazione specifici sul tema.

## Procedure Interne adottate dal soggetto Obbligato


Individuazione dell'ITER VALUTATIVO adottato dai professionisti che assicurino la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte). Inoltre, i professionisti operanti nell'ambito di strutture associate o societarie devono garantire omogeneità di comportamenti e consentire la ripartizione delle rispettive responsabilità

## Controlli Preliminari

- Ricostruito il procedimento interno seguito dal professionista ispezionato, si procede ad acquisire la documentazione disponibile presso l'operatore, necessaria per poter condurre gli opportuni approfondimenti in merito al grado di anomalia delle operazioni rientranti nel campione

**(Art. 15 D.Lgvo n. 90/2017)** *Gli* organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di AR e di FT . I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti La valutazione del rischio è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità *e degli* organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

# Selezione del campione per le Operazioni Sospette



# Verifica delle Omesse Segnalazioni



Gli ispettori eseguono un controllo approfondito del campione selezionato, non limitandosi a verifiche formali ma estendendolo ai profili sostanziali. Ricostruiscono l'iter logico seguito dal professionista, esaminano le motivazioni di eventuali archiviazioni, verificano l'uso appropriato degli indicatori di anomalia e controllano la corretta circolazione delle informazioni tra i vari livelli di responsabilità.

# Riservatezza delle Segnalazioni



## Verifica delle Misure

Controllo delle cautele adottate all'interno della struttura per garantire la riservatezza



## Rispetto del Divieto

Accertamento del rispetto del divieto di comunicazione agli interessati e a terzi



## Analisi Documentale

Verifica attraverso la documentazione e il fascicolo del cliente di eventuali violazioni



## Protezione delle Informazioni

Controllo delle procedure di sicurezza per la protezione delle informazioni sensibili.



**Per la SELEZIONE del campione dei clienti per il controllo sulle SOS, gli operanti potrebbero**

- orientarsi sul campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica o di registrazione dei dati;
- individuare un nuovo campione di operazioni o prestazioni professionali;
- valutare l'esame delle operazioni e/o delle prestazioni, in funzione dell'importo o della localizzazione territoriale ovvero contraddistinte da determinate causali (ad, esempio, gestione di strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria, operazioni di vendita di beni mobili ed immobili), ovvero riconducibili ad attività comunque collegate, **anche indirettamente, a *trust*, fiduciarie o ad enti no-profit**

**Per la SELEZIONE del campione dei clienti  
per il controllo sulle SOS, verificare**

- soggetti operanti in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota come centri *off shore* o paese a fiscalità privilegiata (costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili; conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi);
- Soggetti soci in imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;

**Per la SELEZIONE del campione dei clienti  
per il controllo sulle SOS, verifica**

- Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti;
- eventuali interposizione di soggetti esteri con apparenti finalità di dissimulazione; ricezione e/o trasferimento di fondi
- operazioni riferibili a nominativi con movimentazioni finanziarie di importo unitario più elevato, ovvero maggiormente ricorrenti.

**Approfondimenti possono essere svolti sulle archiviazioni disposte dal professionista**

## Verifica ipotesi Omessa Segnalazione Operazione Sospetta

Per i professionisti con strutture organizzative complesse ed articolate, qualora in esito all'esecuzione dell'attività propedeutica in materia di segnalazione delle operazioni sospette, emerge che il professionista ha formalmente incaricato all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio ed in particolare per l'individuazione della segnalazione sospetta un proprio dipendente e/o collaboratore, occorre distinguere due fattispecie di illecito, e più precisamente: (Pag. 36 Allegato 6 Circolare n. 83607 del 2012 G. di F.)

- 1. l'omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare dell'attività da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato*
- 2. l'omessa trasmissione della segnalazione di operazione sospetta all'UIF da parte del professionista direttamente o per il tramite del relativo Ordine professionale nei casi previsti.*

Qualora non sia stata adotta una procedura interna dal professionista con la suddivisione delle responsabilità, sarà tenuta in debita considerazione solo la seconda fattispecie di illecito che prevede l'invio diretto all'UIF o all'ordine professionale senza il filtro del primo livello.

Verifica Ipotesi OMESSA  
Segnalazione Operazione Sospetta



La pattuglia operante



*esegue il controllo del campione selezionato in maniera attiva ed incisiva*, non limitandolo a verifiche di natura prevalentemente formale, ma estendendolo ai profili sostanziali della gestione; necessario, quindi, un confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta.

In questo senso, non dovrà essere tralasciata l'analisi di contesto, che non si limita alla mera individuazione ed all'analisi della singola operazione, ma è finalizzata a comparare la stessa operazione con le altre perfezionate dal “destinatario”;

## Verifica Ipotesi OMessa Segnalazione Operazione Sospetta

Accertamento dei casi di responsabilità di “primo livello”	Accertamento delle responsabilità di “secondo livello”
Omessa segnalazione da parte del professionista direttamente all'UIF o ordine professionale, ovvero da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato al titolare	Omessa trasmissione da parte del professionista

**Ipotesi Omessa SOS**  
Accertamento Responsabilità «Primo Livello»



**La pattuglia operante**



tiene conto delle procedure interne istituite, del contenuto del fascicolo del cliente e delle motivazioni addotte dal soggetto obbligato.

- Ricostruito a posteriori, con l'ausilio del professionista, l'*iter* logico che sottostà alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archiviarla, valutandone la coerenza logica; a tal fine, è importante verificare se il soggetto obbligato abbia o meno effettuato nel momento iniziale dell'*iter* della segnalazione un esame approfondito - oltre che del profilo oggettivo dell'operazione/prestazione professionale/rapporto continuativo (caratteristiche, entità e natura) - anche del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto *"modus operandi"*, e quindi se abbia valutato adeguatamente il fattore *"conoscenza del cliente"*;

**Ipotesi OMESSA SOS**  
Accertamento dei casi di responsabilità di “primo  
livello”



**La pattuglia operante**



tiene conto delle procedure interne istituite, del contenuto del fascicolo del cliente e delle motivazioni addotte dal soggetto obbligato e :

- vengono esaminate attentamente le motivazioni eventualmente formalizzate dall'operatore di primo livello rispetto alle operazioni per le quali si è deciso di procedere all'archiviazione;
- viene riscontrato l'utilizzo appropriato degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato.

**Ipotesi OMessa SOS**  
Accertamento dei casi di responsabilità di “primo livello”



**La pattuglia operante,  
ACCERTA**



- la fondatezza degli elementi di anomalia dell'operazione già individuati dal primo livello (dipendente e/o collaboratore);
- la corretta circolazione delle informazioni tra chi propone di segnalare l'operazione come sospetta e chi assume la decisione di non trasmetterla all'Unità di Informazione Finanziaria;
- l'adeguatezza e la completezza dell'istruttoria interna svolta dal professionista quale responsabile di secondo livello, verificando la formalizzazione delle motivazioni poste a base della decisione di non inoltrare la segnalazione all'UIF e l'esistenza di documentazione di supporto. Qualora esistenti, tali motivazioni devono essere riportate nel verbale di ispezione.

Verifica Ipotesi OMessa  
Segnalazione Operazione Sospetta

La Verbalizzazione



- evidenzia con chiarezza le aree di criticità individuate e, in genere, tutti i fattori che sono alla base della contestazione dell'ipotesi di omessa segnalazione (non approfondita valutazione dell'elemento oggettivo e/o di quello soggettivo del cliente, assenza o non sufficiente esame della documentazione in possesso, mancata collaborazione dell'operatore in sede di controllo).
- descrive dettagliatamente l'*iter* logico seguito dall'operatore ispezionato ed illustra tutti gli elementi in suo possesso, le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti; evidenziate le discrasie riscontrate, argomentando *per tabulas* in ordine alla condotta oggettivamente in contrasto con il preceitto violato, allegando a supporto la documentazione ritenuta utile ai fini della successiva attività istruttoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Verifica Ipotesi OMESSA  
Segnalazione Operazione Sospetta

La Verbalizzazione



si tratta di una valutazione che va ponderata ed approfondita attentamente e che, in sostanza, può emergere in casi ben specifici e limitati, come ad esempio nei casi di segnalazione di operazione sospetta a “posteriori”, effettuata dal professionista nel momento in cui è venuto a conoscenza, **ad esempio a mezzo stampa**, dell’esistenza di un procedimento penale a carico del cliente. In questa situazione, occorre verificare se già prima di tale elemento di novità il professionista non fosse in grado - in funzione dell’operatività posta in essere e del profilo del soggettivo del cliente emergente dal fascicolo personale - di trasmettere una segnalazione all’UIF.

=

**Ad esempio, operatività anomala emergente da ripetuti versamenti e per importi elevati di somme di denaro, a fronte di una bassa posizione reddituale emergente dai documenti presenti nel fascicolo del cliente tali da non giustificare una tale capacità economica.**

### Verifica Ipotesi OMessa Segnalazione Operazione Sospetta

### La Verbalizzazione



- nel caso in cui l'azione di controllo non consenta agli operanti d'individuare con esattezza la persona fisica responsabile della condotta omissiva, l'omessa segnalazione sarà contestata direttamente al legale rappresentante della struttura aziendale, dandone atto compiutamente nel processo verbale, coerentemente con il principio della ***“Responsabilità solidale degli enti”*** – artt. 58 e 65, X° comma D.Lgvo n. 231/2007;
- particolare attenzione andrà riservata all'eventuale verbalizzazione di contestazione «tardive» di segnalazioni di operazioni sospette, atteso che non può considerarsi precluso a priori la possibilità di contestare un'ipotesi di omessa segnalazione sospetta qualora il professionista abbia proceduto all'invio della segnalazione all'U.I.F. in un momento successivo a quello in cui aveva già maturato la sussistenza dei profili soggetti ed oggettivi dell'operazione sospetta

## Verifica ipotesi Omessa Segnalazione Operazione Sospetta

Sotto un profilo strettamente giuridico l'obbligo: sia a carico del dipendente e/o collaboratore incaricato sia a carico del professionista hanno la stessa valenza; in caso di inosservanza, l'illecito è punito con la stessa identica sanzione **amministrativa** pecuniaria

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime l'obbligo

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 300.000 €

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione

- è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a **450.000 €**;
- è elevato fino ad un **1.000.000 €**, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile

Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF

Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 50.000 euro**

## **Circolare Mef n. 56499 del 17 Giugno 2022**

### **Procedimento sanzionatorio.**

La Circolare sostituisce la circolare Prot. DT 54071 del 6/7/2017.

Il provvedimento fornisce indicazioni operative - rivolte agli uffici Centrali e Territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze - relative al procedimento sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/07.

Ai sensi dell'articolo 65 del decreto in oggetto, le predette indicazioni si applicano pertanto, anche, ai procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/07 nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore.

**Circolare Mef n. 56499 del 17 Giugno 2022**

Ai sensi dell'articolo 65, comma 4 del novellato d.lgs. n. 231/07 spetta agli Uffici delle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) - già individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011 – l'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dalle seguenti norme:

- **art. 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12** (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore);
- **art. 50** (divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia);
- **art. 51, comma 1** (obbligo di Comunicazione al MEF delle infrazioni di cui al Titolo III).

**Circolare Mef n. 56499 del 17 Giugno 2022**

E' confermata l'applicazione dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (oblazione) per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51 del novellato d.lgs. n. 231/2007 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro.

Per le contestazioni corrispondenti a singoli rilievi ex art. 49, superiori a 250.000, euro resta ferma la competenza delle sei sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato, indicate nella circolare n. 2 del 2012, secondo la ripartizione territoriale ivi indicata.

## Decreto Dirett. 17.11.2011 e D.M 3.9.2015 Mef

## Allegato all'art. 6, comma 1

Tabella 1

<b>RTS</b>	<b>Ambito territoriale</b>
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna	Emilia Romagna e Marche
Firenze/Prato	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Cosenza /Crotone	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Reggio Calabria/Vibo Valentia	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari Carbonia - Iglesias/Medio	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Campidano	
Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Perugia/Terni	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine/Pordenone	Friuli Venezia Giulia

**Circolare Mef n. 2 del 16.01.2012**

<b>RTS</b>	<b><u>AMBITI TERRITORIALI</u></b> <b>(per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7 – D. L.vo n. 231/2007 di <u>importo superiore a 250 mila euro</u>)</b>
<b>Genova</b>	<b>Liguria – Piemonte – Valle d'Aosta</b>
<b>Bologna</b>	<b>Emilia Romagna – Toscana - Umbria</b>
<b>Roma</b>	<b>Lazio – Sardegna - Abruzzo</b>
<b>Napoli</b>	<b>Campania – Calabria – Sicilia - Basilicata</b>
<b>Milano</b>	<b>Lombardia – Veneto – FVG – Trentino Alto Adige</b>
<b>Bari</b>	<b>Puglia - Molise</b>

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'impianto sanzionatorio delineato per l'omessa SOS è articolato in due distinte fattispecie caratterizzate da elementi costitutivi e meccanismi sanzionatori diversi [art. 58]:

- I° comma, fattispecie “base”, non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale. Applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 3.000;
- II° comma, fattispecie “qualificata” di illecito, tipizzata in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” della condotta che dà luogo alla violazione. Sanzione applicabile tra un minimo e un massimo edittali da 30.000 euro a € 300.000 euro).

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

L'Autorità verbalizzante, nel qualificare la fattispecie quale violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, è altresì tenuta, nel formulare la contestazione, ad individuare in quale delle due fattispecie tipizzate dal legislatore sia sussumibile il fatto concreto, mediante un puntuale e circostanziato riscontro circa la eventuale sussistenza, in particolare, delle circostanze di fatto, ai fini della configurabilità della fattispecie di violazione "qualificata".

Resta in ogni caso ferma la potestà dell'amministrazione irrogante di procedere ad una motivata riqualificazione del fatto (*in melius* o *in peius*), sulla base degli elementi in suo possesso, inclusi quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria o forniti dalla parte nell'ambito della partecipazione procedimentale prevista dalla normativa vigente.

La eventuale riqualificazione del fatto *in peius* dovrà essere adeguatamente motivata.

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

### 1. Violazioni ripetute.

Il carattere ripetuto delle violazioni si desume anzitutto dall'esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione, con irrogazione di una sanzione. L'Autorità verbalizzante, avrà cura di fare espressa richiesta all'inculpato di riferire circa l'eventuale esistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori notificatigli per la medesima violazione, nell'arco dell'ultimo quinquennio. Eventuali riscontri riferiti a provvedimenti sanzionatori più risalenti nel tempo.

La ripetitività si riscontra altresì in caso di contestuale contestazione, di più atti, a carico del medesimo soggetto obbligato, distinti quanto alla fattispecie contestata ma riuniti in un unico procedimento o comunque istruiti congiuntamente, laddove per più di uno di essi si riscontri la sussistenza della violazione contestata e si proceda all'irrogazione della sanzione.

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

### 2. Violazioni sistematiche.

Il carattere sistematico delle violazioni presuppone un'osservazione della condotta del soggetto obbligato sufficientemente ampia, dal punto di vista dell'arco temporale oggetto dell'accertamento e delle violazioni accertate.

La sistematicità deve ritenersi sussistente quando, nell'ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell'analisi da parte dell'autorità verbalizzante di un numero sufficientemente elevato di singole operazioni, di operatività e/o di prestazioni professionali, non necessariamente riferibili al medesimo cliente o alla medesima tipologia di negozio o transazione, distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, si rilevi – per la maggior parte di esse – il comportamento omissivo sanzionato dalla legge. Il carattere sistematico assume una configurazione tanto più marcata quanto più è ampio l'arco temporale lungo il quale si situano le operazioni e quanto più complessa e articolata è la struttura organizzativa all'interno della quale le violazioni sono perpetrate.

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

### 3. Violazioni plurime.

Rispetto alla ripetitività e alla sistematicità delle violazioni, il carattere “plurimo” attiene alla singola contestazione elevata:

- possono afferire anche ad una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale che, anche singolarmente considerate, presentino elementi di sospetto in base ai vigenti parametri normativi;
- possono riguardare anche una singola prestazione professionale, avente carattere unitario dal punto di vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-giuridico, che danno luogo a più fattispecie autonome ma teologicamente coordinate o collegate, per ciascuna delle quali siano rilevabili i suddetti elementi di sospetto.

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

### 3. Violazioni plurime.

Inoltre, violazioni “plurime” possono altresì riscontrarsi nelle ipotesi in cui esse, benché chiaramente distinte sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo e distribuite nel tempo, siano contestate dall’autorità verbalizzante in un unico atto e l’autorità irrogante riscontri la sussistenza della violazione per più di una di esse.

### 4. Violazioni gravi.

La “gravità” della violazione costituisce un elemento particolarmente qualificante della fattispecie di cui all’art. 58, comma 2, graduabile dal punto di vista sia della varietà della casistica che dell’intensità con cui essa si manifesta. Applicazione dei criteri espressamente indicati dal legislatore.

Pertanto, *il riscontro del carattere grave della violazione* assume, al pari della sistematicità, particolare valenza ai fini della determinazione del “subintervallo” in cui va a situata la sanzione da determinare.

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

### Violazioni gravi.

Il legislatore indica alcuni criteri specifici ai fini dell'individuazione e della graduazione della gravità della violazione riscontrata:

A)	B)	C)	D)
Intensità e grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, alla incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;	grado di collaborazione con le Autorità di cui allo articolo 21, comma 2, lett. a);	rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore della operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;	reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

Rilevanza è data alle ipotesi in cui l'intensità e il grado dell'elemento soggettivo siano riferibili in tutto o in parte a cause "organizzative" che, pur estrinsecandosi nella condotta omissiva imputabile all'inculpato, derivino dalla **mancata adozione** o insufficiente vigilanza sul rispetto **di prassi, procedure standardizzate, criteri operativi** o meri accorgimenti, da ritenersi nella sua disponibilità e potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio e un'adeguata valutazione delle anomalie conosciute o ragionevolmente conoscibili, ai fini di una consapevole e argomentata formulazione del giudizio di sospettosità richiesto dalla legge.

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

A titolo meramente esemplificativo, l'inculpato non ha proceduto alla doverosa rilevazione dei presupposti della sussistenza dell'obbligo di segnalazione:

- a causa dell'**omesso** esperimento di **verifiche routinarie** (*monitoraggi periodici o “a soglia”* ovvero mirati per tipologia di operazioni, tanto più se caratterizzati da un modesto grado di complessità, anche in relazione alle risorse umane e tecnologiche disponibili) o comunque di agevole realizzazione e non particolarmente onerose sul piano procedimentale (ad es.: mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) e che dovevano ritenersi, in base a una ragionevole valutazione *ex ante, efficaci* ai fini dell'acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi;

## Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette

### A titolo meramente esemplificativo:

- in una organizzazione articolata (ad es.: intermediario finanziario; studio professionale, associato o meno), a causa di carenze e lacune organizzative, procedurali e di comunicazione interna che debbano ragionevolmente ritenersi rientranti nella piena e diretta disponibilità e potestà organizzativa del soggetto obbligato, avendo egli la possibilità di configurare e articolare, in prima persona, tali meccanismi nel modo più idoneo al raggiungimento dello scopo

**Circolare Mef n. 56499 del 17 Giugno 2022**

L'invio di una segnalazione di operazioni sospette priva di efficacia esimente, soprattutto nei casi in cui si verifichi in corso di accertamento ovvero successivamente all'adozione da parte delle autorità, ivi compresa l'autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate, costituisce, di per sé, elemento non rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato, potendo invece rilevare in termini negativi laddove, accertata la inequivoca preesistenza degli elementi di sospetto rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa si sostanzi in un atto palesemente e oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva.

# Utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio

# UTILIZZO DEI DATI ANTIRICICLAGGIO AI FINI FISCALI

## Art. 9, comma 9, D.Lgs.231/2007

L'art. 9, comma 9, consente, in linea di principio, alla G. di F. di **utilizzare in modo diretto** in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.



# CIRCOLARE G.DI F. 1/2018

## Coerenza con finalità primaria

La concreta declinazione dell'utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali deve risultare coerente in una prospettiva generale, con la finalità primaria dei presidi in esame, vale a dire la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

## Compatibilità con disposizioni specifiche

Sul piano specifico, con alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007 che rispondono ad esigenze peculiari di settore e che, astrattamente, potrebbero risultare non sempre e incondizionatamente compatibili con la possibilità di un automatico trasferimento di contenuti dall'ambito antiriciclaggio a quello fiscale. Tale cautela riguarda, in particolare, le disposizioni che **prevedono l'assoluta tutela della riservatezza del segnalante** sancita dall'art. 38 del D.Lgs. n. 231/2007, che rappresenta uno dei capisaldi del dispositivo di prevenzione.

# CIRCOLARE G.DI F. 1/2018

Non sussistono preclusioni a partecipare al contribuente che gli elementi fiscalmente rilevanti oggetto di constatazione hanno tratto origine dall'esecuzione di un'ispezione o di un controllo antiriciclaggio, ovvero dall'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, **fermo restando che ogni eventuale specificazione dovrà, comunque, essere esclusa in tutti i casi in cui possa contribuire a disvelare, anche indirettamente, il soggetto che ha effettuato la segnalazione.**

In tali ultimi casi, negli atti del controllo o della verifica, anche se relativi alle fasi della programmazione o della preparazione dell'intervento, si fa ricorso a una formulazione generale del seguente tenore: "**Nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) è emersa l'esistenza di rapporti e/o operazioni rilevanti sotto il profilo tributario, in quanto potenzialmente riconducibili a fenomeni di evasione/elusione fiscale**".

# CASISTICHE



## Abuso del diritto

Per qualificare situazioni di abuso del diritto, riscontrando nella documentazione del cliente dello studio operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti



## Evasione parziale

Per identificare situazioni di evasione parziale, rilevando nei documenti consegnati dal cliente al professionista ovvero al CED eventuali transazioni non fatturate



## Costi non inerenti

Per acclarare situazioni di costi non inerenti ovvero sovrafatturati tanto nei confronti del professionista quanto nelle posizioni dei singoli clienti dello studio



# CIRC. G.D.F. 210557/2017

## Trasferimento dati a conclusione delle attività

Il trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisiti a seguito di ispezioni o controlli antiriciclaggio, deve avvenire soltanto a **conclusione** di tutte le attività che i Reparti della G.d.F. sono tenuti a eseguire al fine della verifica del corretto assolvimento, da parte dei soggetti obbligati, degli adempimenti previsti dal DLgs. 231/2007, sempreché le informazioni medesime non siano confluite in un procedimento penale, poiché, in tale caso, il loro utilizzo ai fini fiscali è soggetto alla diversa disciplina prevista dagli artt. 63 del DPR 633/72 e 33 del DPR 600/73

## Rispetto del divieto di comunicazione

Il trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisiti a seguito di approfondimenti investigativi di segnalazioni di operazioni sospette deve avvenire nel rispetto del **divieto di comunicazione** di cui all'art. 39 co. 1 del DLgs. 231/2007 e si deve concretizzare esclusivamente a seguito dell'avvenuto e definitivo completamento delle procedure di cui al citato art. 9 co. 4 lett. b)

## CIRC. G.D.F. 210557/2017



Nel caso della procedura di sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette dovrà essere mantenuto comunque il segreto sull'identità dei professionisti che hanno effettuato le segnalazioni, con la conseguenza che il nominativo del soggetto segnalante non potrà in alcun modo essere speso in campo fiscale da parte degli organi di controllo procedenti

**ATTENZIONE:** in nessun caso vi può essere l'inserimento in qualunque atto del controllo o della verifica fiscale, compresi quelli redatti in fase di programmazione o preparatoria dell'intervento ispettivo, di ogni tipo di riferimento che, anche in via indiretta, possa disvelare l'identità del segnalante.

# Sanzioni previste dalla Normativa Antiriciclaggio



Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017

L'**art. 5** del D.Lgs. n. 90/2017 sostituisce integralmente il **titolo V** del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di **disciplina sanzionatoria**.

Le norme introdotte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti **orientamenti europei ed internazionali** che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure **effettive, proporzionate e dissuasive**, da applicare nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche responsabili delle violazioni, nonché agli organi di controllo degli enti che, con la loro condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o comunque reso possibile l'illecito.

In questa prospettiva, le **fattispecie penali**, contenute nell'**art. 55** della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di **grave violazione** degli obblighi di **adeguata verifica e di conservazione**, perpetrare attraverso **frode o falsificazione**, nonché del **divieto di comunicazione** dell'avvenuta segnalazione.

# *Violazione*

**Fattispecie BASE**

**Fattispecie QUALIFICATA**

## **Fattispecie Qualificata - nella determinazione della gravità della violazione sarà tenuto conto anche:**

1. dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
2. del grado di collaborazione con le autorità;
3. della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
4. della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

**Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 €**

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 50.000 €**

Le sanzioni previste in materia di Adeguata Verifica si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale

**Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 €**

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 50.000 €**

Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente.

**Sanzione amministrativa  
pecuniaria di 2.000 €**

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

**Sanzione amministrativa  
pecuniaria da 2.500 € a  
50.000 €**

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.

**Sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 €**

Salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime

**Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 300.000 €**

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione

Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF

- è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a **450.000 €**;
- è elevato fino ad un 1.000.000 €, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile

Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 50.000 euro**


Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

**Violazione del DIVIETO DI COMUNICAZIONE AVVENUTA SOS.  
Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.**


### INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI [Art. 46]

I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme antiriciclaggio sono tenuti a:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.



**Ciascun componente** degli organi di controllo che omette di effettuare le comunicazioni obbligatorie



Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 30.000 euro**

### INOSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL' UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – art. 60

Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

Coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

Sanzione Amministrativa  
Pecuniaria da **5.000 euro a  
50.000 euro**

- Violazione al limite di trasferimento di contanti e titoli al portatore pari o superiore a 5.000 euro.**



Sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 euro a 50.000 euro**

- Libretti di deposito al portatore.**

Trasferimento del libretto proibito dal 4 luglio 2017.

Estinzione entro il 31 dicembre 2018.

Banche e Poste italiane non potranno più effettuare movimentazioni e, fermo restando l'obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Mef, che applicherà al portatore che non ha adempiuto all'estinzione una sanzione.



Sanzione amministrativa pecuniaria da **250 euro a 500 euro**

- Violazione Obbligo di Comunicazione delle infrazioni al limite dei contanti [Art. 51]**




Sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 euro a 15.000 euro**

**Conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi [Art. 50]. Vietato**

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia **nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi**
2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia **nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri**

Importi superiori a **50.000** euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%



**Sanzione amministrativa pecuniaria da 20% al 40% del saldo**



**Sanzione amministrativa pecuniaria da 10% al 40% del saldo**

**Violazioni al trasferimento di contanti e titoli al portatore superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali**

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il MEF e le autorità di vigilanza di settore, considerano ogni circostanza rilevante [art. 69]:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi;
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni

*Per violazioni ritenute di minore gravità la sanzione amministrativa può essere ridotta da **un terzo** fino a **due terzi**.*

*Si applicano le regole sul concorso formale, sulla continuazione e sulla reiterazione delle violazioni (art. 8 e 8-bis della L. 21/11/1981, n. 689)*

Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli Organismi di Autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle.

Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore.

In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

# Sanzioni penali

## Violazione degli obblighi di adeguata verifica

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione

Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

## Violazione degli obblighi di conservazione

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di Conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritieri sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **cliente** che essendo obbligato a fornire i dati e informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce **dati falsi o informazioni non veritieri**.

# Procedimento Sanzionatorio Circolare Mef n. 56499 del 17/06/2022

## A) TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'art. 69, comma 2 del novellato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio, *"decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente"*. Il termine è *"prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere auditato nel corso del procedimento"* e, a tali effetti, il procedimento *"si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione"*.

Pertanto, in caso di decorso del suddetto termine senza che sia stato emanato il provvedimento finale, il procedimento sanzionatorio si estingue e non può essere ulteriormente proseguito.

Agli effetti della tempestiva notifica agli interessati del provvedimento finale, resta invece fermo quanto stabilito dall'art. 28, commi 1 e 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

I comma : *Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.*

II comma: *L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.*

Per conferire certezza alla data di ricezione della contestazione, il comma 2 dell'art. 69 prevede che, a far data dall'entrata in vigore della suddetta previsione, la trasmissione dell'atto di contestazione debba effettuarsi *“esclusivamente tramite posta elettronica certificata”*.



Prot: DT 56499 - 17/06/2022

Al fine di consentire all'amministrazione procedente il pronto avvio dell'istruttoria nonché una adeguata programmazione degli atti endoprocedimentali finalizzati all'adozione del provvedimento finale, si sottolinea la necessità che la trasmissione via PEC della contestazione da parte dell'organo verbalizzante sia corredata di tutti gli allegati e degli atti necessari all'avvio del procedimento, ivi compresi gli atti di notifica della contestazione medesima agli incolpati, dalla cui data, tra l'altro, **decorre il termine di 30 giorni** previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per far pervenire all'Amministrazione procedente scritti difensivi e documenti (compresi, eventualmente, quelli relativi alla "capacità finanziaria" dell'incolpato), dalla cui acquisizione non è possibile prescindere ai fini del concreto avvio dell'istruttoria

La proroga di sei mesi, prevista nell'ipotesi di richiesta di audizione, opera a prescindere da quali e quanti tra gli interessati abbiano fatto richiesta di audizione. La predetta proroga sussiste anche in caso di successiva revoca o ritiro, da parte di uno o più degli interessati, dell'istanza di audizione e nelle ipotesi in cui l'audizione, convocata dall'amministrazione, non si svolga per mancata presentazione degli interessati o per altre cause agli stessi riferibili.

I procedimenti pendenti al 4 luglio 2017 se a **tale data il termine** di due anni – ovvero di due anni e sei mesi nel caso in cui sia stata richiesta l'audizione – **risulti**:

- **SPIRATO**, i suddetti procedimenti sono estinti. Sarà cura dell'amministrazione procedente darne formale comunicazione agli interessati;
- **NON SPIRATO**, è prorogato di ulteriori dodici mesi rispetto ai due anni (ovvero due anni e sei mesi in caso di richiesta di audizione)

## PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

L'art. 68 disciplina l'applicazione della sanzione in misura ridotta. Finalità deflattive del contenzioso e di rapida definizione dei procedimenti.

Si applica a tutte le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2007.

A differenza dell'oblazione, che interviene, ad istanza dell'inculpato, **dopo** l'atto di contestazione degli addebiti **ma prima** della conclusione del procedimento sanzionatorio, **l'istituto in argomento** si applica **dopo** l'irrogazione della sanzione e comporta una riduzione dell'importo della stessa, pari ad un terzo.

Non sono previsti limiti di importo della sanzione irrogata. Non può ottenere il beneficio della riduzione chi si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della medesima facoltà. Per il calcolo del quinquennio, si considera la data del provvedimento di accoglimento dell'istanza, non la data dell'irrogazione della relativa sanzione.

## PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

L'applicazione dell'istituto è condizionata al rispetto di rigidi limiti temporali: l'istanza deve essere inviata dall'interessato prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto sanzionatorio (trenta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011).

La previsione del suddetto termine è coerente con la funzione che l'istituto assume, ossia quella di alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale: la richiesta di applicazione della sanzione in misura ridotta comporta acquisenza, da parte del richiedente, rispetto all'applicazione ed all'esecuzione della sanzione ed è incompatibile con la richiesta, in sede giurisdizionale, di annullamento della sanzione o di ulteriore riduzione della stessa

## PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA - Solidarietà

La natura alternativa dell'istituto *de quo*, rispetto alla richiesta di annullamento in sede giurisdizionale, comporta la conseguenza che l'applicazione della sanzione in misura ridotta, da parte:

- **dell'obbligato principale:** può essere sempre richiesta;
- **dell'obbligato in solido:** ex art. 6 L. 24.11.1981, n. 689, sempre richiesta ma il suo accoglimento presuppone il consenso dell'obbligato principale, il quale, altrimenti, sarebbe soggetto alla decisione di un terzo in ordine al definitivo accertamento della propria responsabilità.

Dal ricevimento dell'istanza, il MEFi ha 30 giorni per notificare al richiedente il provvedimento di accoglimento o di rigetto: il *dies a quo* del termine deve individuarsi nella data di protocollo in entrata dell'istanza, il *dies ad quem* nella data di invio della notifica

## **PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA - Solidarietà**

Dal ricevimento della notifica del provvedimento di accoglimento, l'interessato ha 90 giorni di tempo per effettuare il pagamento in misura ridotta.

Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal beneficio.

Sino alla scadenza dei 90 giorni, resta sospeso il termine per impugnare il provvedimento sanzionatorio.

Tale disposizione, coerente con la natura alternativa dell'istituto rispetto all'impugnazione giurisdizionale, è volta ad evitare che il richiedente rimanga privo di tutela, nel caso in cui non voglia o non possa pagare la sanzione in misura ridotta.



Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017

La possibilità di beneficiare dell'istituto dell'**oblazione** di cui all'art. 16 della legge n. 689/81 sussiste in relazione alle violazioni di cui all'art. **49, commi 1, 2, 5, 6, 7** ed all'art. **51**, il cui **importo non sia superiore a 250.000 euro** ed a condizione che il soggetto verbalizzato **non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti** la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

## **Oblazione art. 16 della L. 24.11.81 n. 689**

### **I° comma**

- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

# Esempio di verbale di contestazione

**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
Gruppo Tutela Economia

## PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE

per violazione alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

| Gdf - ANNO - CODICE REPARTO - N. PROGRESSIVO: - 000 (SUB) |

## VERBALIZZANTI

• • • •

## RESPONSABILE

• • •

## FATTO

Nell'ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e repressione delle violazioni economico-finanziarie, questo Reparto, in data ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, un'ispezione antiriciclaggio d'iniziativa, generata da autonoma attività investigativa e da risultanze agli atti del Reparto, nei confronti del professionista - già generalizzato - quale "soggetto obbligato" ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del citato decreto, finalizzato al riscontro della corretta e puntuale osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al medesimo decreto, relativamente al periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, di cui si allega, in formato digitale, il Processo Verbale di accesso e avvio ispezione antiriciclaggio su supporto informatico. (ALLEGATO 1)

**1. PRESUPPOSTO GIURIDICO**

**a. Ipotesi di inosservanza dell'adeguata verifica della clientela.**

.....

**b. Ipotesi di inosservanza degli obblighi di conservazione.**

.....

:

-

-

## 2. ESAME DOCUMENTALE

...rayilia

L'ispezione antiriciclaggio è stata svolta mediante la disamina della documentazione di seguito elencata:

.....

c  
/

Si evidenzia che, durante le attività di avvio dell’ispezione antiriciclaggio, sono state effettuate delle ricerche all’interno dei locali ed i militari operanti hanno rinvenuto quanto di seguito indicato:

.....

**La documentazione esibita dalla parte, esaminata durante le attività di ispezione, non è risultata esaustiva per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio da parte della ditta individuale sottoposta ad ispezione, in particolare sono state rilevate violazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione.**

Durante le attività di avvio della predetta ispezione antiriciclaggio si è proceduto altresì all’avvio di un controllo in materia di lavoro per le cui contestazioni si procederà con separato atto.

### **3. VIOLAZIONI ALL’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

.....

**Art 15 Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati**

...

**Articolo 19, comma a), D.Lgs. 231/2007**

....

**Art. 20 del D.Lgs. 231/2007**

....

**Art. 22. Obblighi del cliente**

....

Nell'ambito dell'attività ispettiva i verbalizzanti hanno, altresì, esaminato il **Manuale delle procedure per gli studi professionali in materia di antiriciclaggio, emanato in data 17/12/2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** per delineare le procedure da adottare in materia di antiriciclaggio da parte della categoria dei professionisti in esame. **(ALLEGATO 2)**

Il predetto documento fornisce importanti e qualificate linee guida ai professionisti giuridico-contabili, attualmente applicabili, giacché gli aggiornamenti introdotti con il D.Lgs. 90/2017 sono illustrati nelle linee guida diramate dal CNDCEC in data 22/05/2019, e, gli stessi saranno vincolanti a partire dal 1° gennaio 2020, come da informativa del predetto Consiglio nr. 68/2019.

Si evidenzia che i manuali richiamati indicano le procedure da adottare per minimizzare il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, fermo restando che gli obblighi in materia sono direttamente applicabili alle categorie di riferimento in quanto normati dal D.Lgs. 231/2007.

Con riferimento al conferimento dell'incarico professionale il Manuale del 17/12/2015, attualmente direttamente applicabile, indica duale riferimento necessario da richiamare

nel contratto di mandato *"l'adozione degli obblighi antiriciclaggio da parte del professionista"*.

La procedura per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo viene illustrata al paragrafo 3, dove viene richiesto ai *"professionisti di dotarsi di idonei e appropriati sistemi e procedure, tra l'altro, per la valutazione e la gestione del rischio. La IV direttiva pone ulteriore enfasi sulla valutazione del rischio e prescrive l'adozione di un sistema formale di valutazione del medesimo, proporzionato alla natura e alla dimensione di ciascun soggetto obbligato. Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, è necessario che la valutazione sia obiettiva, motivata e tracciabile. L'obiettività e la motivazione impongono al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto; la tracciabilità richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e l'esito di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto"*.

.....

#### CONTENUTO

Copia o riferimenti del documento di riconoscimento

Fotocopia codice fiscale  
Fotocopia partita iva  
Visura camerale

Verbale cda di nomina  
Scheda di valutazione del rischio

#### ANNOTAZIONI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono considerati validi per l'identificazione i seguenti documenti (ITA/UE): la carta d'identità; il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d'armi; il permesso di soggiorno; le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro di un'istituzione pubblica; il passaporto extra UE.

Consigliata per le ditte individuali, opportuna per i soggetti diversi dalle persone fisiche per verificare la compagine sociale e il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza.

Per la valutazione del rischio può essere utilizzata la procedura 3.0.

Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per l'individuazione del titolare effettivo	Ai sensi dell'art. 19, co. 2, D.Lgs. 231/2007, per verificare l'esistenza e l'identità del titolare effettivo i professionisti possono fare ricorso alla consultazione di pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili a chiunque. Rif. artt. 25 e 28 D.Lgs. 231/2007.
Documentazione in base alia quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela	È prevista dall'art. 30 D.Lgs. 231/2007.
Eventuale attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi	
Copia del mandato professionale	Rende agevole l'individuazione della data di inizio e dell'oggetto della prestazione professionale. (In caso di mandato verbale è consigliabile trasmettere al cliente una e-mail di conferma) art. 21 d.lgs. 231/2007 art. 18, lett. c), d.lgs. 231/2007 da richiedersi qualora il professionista ritenga inadeguati all'operazione i mezzi economici e finanziari del cliente.
Dichiarazione da parte del cliente: - sul titolare effettivo dell'operazione - sullo scopo e sulla natura dell'attività o dell'operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale - sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività	
Scheda per l'adeguata verifica della clientela	Scheda contenente i dati identificativi e le dichiarazioni del cliente (vd. Mod. P04.2).
Valutazione del rischio	(Redatta secondo le indicazioni contenute nella Procedura 3.0, ovvero in altro modo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007)
Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante	
Documenti delle prestazioni professionali svolte	Per evidenti motivazioni logistiche, tali documenti potranno essere conservati separatamente ed esibiti su richiesta.
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione	Eventuale lettera di revoca o di rinuncia all'incarico. Copia della cancellazione iva e Camera di Commercio, decreto di estinzione, ecc.
Eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante l'attività di consulenza pre-contenzioso svolta	È consigliabile, nel caso che il professionista svolga un'attività di consulenza al fine di instaurare o evitare un procedimento giudiziario o contenzioso, indipendentemente dal prosieguo della prestazione, conservare documentazione scritta firmata dal cliente sull'attività svolta. La conservazione di tale

documentazione potrà risultare utile nel giustificare un'eventuale mancata segnalazione di operazione sospetta.

Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

È opportuno inserire dati e documenti non espressamente richiesti dalle norme, ma che possono essere di supporto a eventuali scelte o valutazioni fatte dal professionista, ad esempio le motivazioni per cui non si è proceduto alla segnalazione di un'operazione.

Si evidenzia che il Manuale in parola fornisce utili metodologie oggettive di valutazione del rischio di riciclaggio, consistenti nell'attribuzione di un valore numerico agli elementi di valutazione correlati al cliente e all'operazione, da conservare in formato cartaceo o elettronico unitamente al fascicolo del cliente.

Si rappresenta altresì che il CNDCEC, già nel 2011, con la pubblicazione delle "linee guida per l'adeguata verifica della clientela", aveva indicato ai propri iscritti la necessità di lasciare traccia scritta dell'evoluzione della valutazione del rischio di riciclaggio per evidenziare che l'analisi fosse stata correttamente compiuta in modo costante dal professionista, tenendo conto dell'approccio dinamico richiesto dal D.Lgs. 231/2007.

L'attività ispettiva in parola, pertanto, è stata espletata mediante la disamina della documentazione esibita dalla parte in fase di avvio dell'ispezione antiriciclaggio.

Sono stati esaminati nr. \_\_\_ fascicoli, indicati dettagliatamente alle pagine 3, 4 e 5 che precedono, nonché nella tabella "FASCICOLI COMPLESSIVI" che si allega al presente atto. **(ALLEGATO 3)**

Si è proceduto altresì alla verifica delle prestazioni indicate nelle parcelle emesse dalla sottoposta ad ispezione nel corso dell'annualità : \_\_\_, che si allegano al presente atto in formato digitale. E' stato esaminato, altresì, l'elenco delle parcelle emesse dalla \_\_\_\_\_ nel corso dell'anno data di avvio dell'ispezione antiriciclaggio. **(ALLEGATI 4 e 5)**

Sono stati esaminati i nr. \_\_\_ registri antiriciclaggio esibiti e consegnati dalla parte in fase di avvio dell'ispezione antiriciclaggio, unitamente all'ulteriore documentazione acquisita in fase di accesso. **(ALLEGATO 6)**

E' stata estratta una copia digitale di tutta la documentazione esaminata che sarà allegata al presente atto su supporto informatico. **(ALLEGATO 7)**

La disamina della predetta documentazione ha permesso di evidenziare alcune irregolarità in relazione all'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio che sono di seguito descritte.

In relazione alle modalità di esecuzione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, \_\_\_\_\_ ha dichiarato quanto segue: "... ....

.....

La disamina dei due registri antiriciclaggio non ha permesso di verificare l'avvenuta corretta identificazione dei clienti in quanto non risultano trascritti i dati identificativi degli stessi come definito dall'art. 1, c. 2, lettera n) D.Lgs. 231/2007 ovvero *"il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, ne! caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale"*.

La disamina dei predetti registri non ha permesso, altresi, di individuare alcun dato relativo alle operazioni effettuate o al valore delle medesime e non risulta annotato alcun dato in relazione ai titolari effettivi delle compagnie societarie.

Si rappresenta, altresi, che i registri in argomento non risultano essere stati scritturati secondo il necessario criterio cronologico determinato dall'acquisizione del cliente o dall'espletamento della prestazione richiesta.

Sono stati esaminati nr. fascicoli, indicati dettagliatamente alle pagine 3, 4 e 5 che precedono, nonché nella tabella "FASCICOLI COMPLESSIVI" che si allega al presente atto. (ALLEGATO 8)

Dalla disamina della predetta documentazione, fatta eccezione per nr. fascicoli esaminati, è stata riscontrata l'assenza di ogni tipologia di documento o **traccia scritta** quanto rilevato a parere degli operanti, costituisce una **violazione agli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela**.  
E' stata rilevata, altresi, l'assenza della **dichiarazione del cliente ai fini antiriciclaggio** indicata all'art. 22 del D.Lgs. 231/2007, in quanto non ne è stata riscontrata la presenza in nessuno dei fascicoli esaminati.

Nel corso del controllo sono state rilevate ulteriori **violazioni all'obbligo di adeguata verifica della clientela** che vengono evidenziate dettagliatamente nella tabella in Allegato 9. Le predette, in particolare sono riferite a nr. **compagnie societarie** per le quali si evidenzia che nr. dei soci sopra indicati hanno acquisito lo status di titolare effettivo in relazione a cessioni di quote societarie- intervenga in date posteriori rispetto al conferimento del mandato ovvero alla preliminare identificazione, per le quali la ditta individuata ispezionata non ha provveduto alla riqualificazione del cliente, non ottemperando in tal modo agli obblighi di **controllo costante** della clientela.

All'interno dei predetti fascicoli esaminati sono state infatti rinvenute visure camerali che **titolari effettivi**.  
All'interno dei predetti fascicoli esaminati sono state infatti rinvenute visure camerali verosimilmente relative al momento del conferimento dell'incarico, mentre non sono state individuate visure camerali estratte in momenti successivi rispetto alle varie cessioni di

quote intervenute che hanno generato una sostanziale modifica dell'assetto delle compagnie societarie.

I restanti **nr. soci** e titolari effettivi non sono stati identificati in quanto il professionista ha provveduto ad identificare il solo legale rappresentante/amministratore unico delle società.

In esito ai controlli preliminari e di merito eseguiti, sono state accertate le violazioni di seguito indicate.

**RILIEVO N. 1:** inosservanza degli obblighi di adeguata verifica (art. 56 comma 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

**NORMA VIOLATA:** Disposizioni del Titolo II Capo I del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (obblighi di adeguata verifica).

**NORMA SANZIONATORIA:** art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007.

NR. ORD.	DATA	SANZIONE AMM.VA MIN.	SANZIONE AMM.VA MAX
1		Euro 2.500,00	Euro 50.000,00

Per le descritte condotte oggetto di riscontro, come di seguito meglio precisato, sono stati osservati elementi tali da ritenere integrata la fattispecie **“qualificata”** ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

#### 4. VIOLAZIONI ALL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, l'estrazione della copia del documento identificativo è stata inglobata nelle fasi di identificazione del cliente ed il relativo periodo di conservazione è fissato in 10 anni, così come previsto dagli **articoli 31 e 32 del D.Lgs. 231/2007**.

Si richiama altresì quanto già indicato in precedenza in relazione alle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei commercialisti e dei Revisori contabili nel manuale datato 17/12/2015.

**Art. 31. Obblighi di conservazione del D.Lgs. 231/2007**

....

**Art. 32. Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni**

....

La disamina della documentazione acquisita agli atti del controllo antiriciclaggio eseguito, ha permesso di riscontrare in complessivi **nr. 50 casi la violazione dell'obbligo di conservazione** della documentazione utilizzata per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In particolare la parte, in relazione a nr. 43 fascicoli esaminati, non ha in **nr. 30 casi**, provveduto a conservare la **copia del codice fiscale** del cliente ed in **nr. 40 casi** non ha provveduto a conservare la data di instaurazione del rapporto continuativo in quanto non indicata nel conferimento dell'Incarico.

L'analisi delle lettere di incarico professionale mediante le quali i clienti hanno affidato le incombenze per l'espletamento delle varie prestazioni richieste, non ha permesso nella quasi totalità dei casi, il rilevamento di una data certa da cui poter far decorrere l'instaurazione del rapporto professionale.

Si evidenzia che non è stato possibile estrapolare tale elemento, ritenuto indispensabile ai fini della normativa antiriciclaggio, neanche dalle interrogazioni effettuate alle banche dati in uso al Corpo, in quanto risulta essere stata depositaria delle scritture contabili di un unico cliente per un singolo giorno nel corso dell'anno :

Si evidenzia che anche il manuale sopra citato, diramato dal CNDCEC in data 17/12/2015, richiama l'obbligo di conservazione dei predetti documenti e informazioni. Quanto rilevato viene dettagliatamente indicato nella tabella di cui all'Allegato 10.

**RILIEVO N. 2: violazione agli obblighi di conservazione ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.**

**NORMA VIOLATA:** Disposizioni del Titolo II Capo II del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (obblighi di conservazione).

**NORMA SANZIONATORIA:** art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007.

NR. ORD.	DATA	SANZIONE AMM.VAMIN.	SANZIONE AMM.VA MAX
1		Euro 2.500,00	Euro 50.000,00

Nell'ambito dell'attività ispettiva condotta, in esito all'esame documentale descritto e alle dichiarazioni rese e in precedenza riportate, è stata riscontrata, in capo < l'inoservanza delle prescrizioni di cui al Titolo II - Capo II (obblighi di conservazione) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per non aver osservato gli obblighi di conservazione di cui agli artt. 31 e 32 del citato decreto e segnatamente per non aver effettuato, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni relativamente alle medesime operazioni di cui al precedente rilievo n. 2.

Per le descritte condotte oggetto di riscontro, come di seguito meglio precisato, sono stati osservati elementi tali da ritenere integrata la fattispecie '**qualificata**' ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui al citato decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore.

Per gli effetti del comma 2 del medesimo articolo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta propri decreti sanzionatori udito il parere della Commissione prevista dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.

I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del richiamato articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario per i quali è competente - in via esclusiva - il Tribunale di Roma.

Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

In relazione ai rilievi che precedono, rimane in capo all'Amministrazione procedente l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 56 comma 1 o, in caso di violazione/i qualificata/e, di quella prevista dall'art. 56 comma 2 del D.Lgs. 231/2007 novellato, laddove essa dovesse risultare più favorevole (art. 69 comma 1) o, ancora,

<sup>2</sup> Manuale delle procedure per gli studi professionali in materia di antiriciclaggio. emanato in data 17/12/2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

della sanzione di cui all'art 67 comma 2 laddove la violazione sia riconosciuta di "minor gravità".

Pertanto, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sarà cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze determinare, in sede di irrogazione della sanzione, la disciplina applicabile al caso concreto.

Per tali rilievi, al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell'ipotesi "base" ovvero in quella "qualificata" sia delle circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 231/2007, si rappresenta quanto segue<sup>3</sup>:

- a) le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una **scarsa attenzione del "soggetto obbligato"** al rispetto dei presidi di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sembra potersi ritenere connotata da non particolare gravità anche in considerazione della dimostrata conoscenza dei clienti;
- b) in linea alle osservazioni testé descritte, sono state osservate **violazioni ripetute ovvero plurime** per quanto attiene agli obblighi di **adeguata verifica della clientela** e sono state osservate **violazioni ripetute ovvero plurime** per quanto attiene agli obblighi di **conservazione**;
- c) le caratteristiche professionali esaminate, per le quali unicamente in ordine al riscontro delle singole posizioni dei diversi clienti destinatari delle prestazioni può individuarsi l'assoggettamento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 231/2007, integrano una violazione dal **carattere sistematico**;
- d) il grado di responsabilità della persona fisica, in esito alle evidenze riscontrate nell'ambito dell'attività ispettiva e descritte in precedenza, è da ritenersi sicuramente **elevato** attesa la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio;
- e) riguardo alla capacità finanziaria del professionista, dalle interrogazioni all'anagrafe tributaria, risultano:
- f) gli elementi informativi e le risultanze dell'attività ispettiva non consentono di poter determinare l'entità dell'eventuale vantaggio ottenuto, delle perdite evitate né del pregiudizio cagionato a terzi per effetto delle violazioni;
- g) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'art. 21 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è da ritenersi **sufficiente**;

<sup>3</sup> Gli accertamenti finalizzati alla raccolta degli elementi utili al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la violazione "qualificata" e delle circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, sono stati condotti, tra l'altro, in ossequio alle indicazioni di carattere operativo di cui alla circolare DT 54071 in data 06.07.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del 'Sistema Finanziario per Fini Illegali.

- h) **non è stata riscontrata** l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurata alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni del soggetto obbligato. In particolare per quanto riguarda 'L'analisi e la valutazione" nonché la relativa "documentazione" ed il "periodico aggiornamento" del citato rischio (art. 15 commi 2 e 4 D.Lgs. 231/07), il professionista, in relazione agli incarichi professionali monitorati in sede ispettiva, ha messo a disposizione unicamente nr. moduli da cui si evince una "**valutazione documentata**". Per le restanti 52 pratiche esaminate la professionista non ha adottato alcuna procedura oggettiva per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto nell'esercizio della propria attività;
- i) è stata osservata **l'assenza** di precedenti violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Tenuto conto delle risultanze del controllo ispettivo, le cui evidenze sono state compiutamente riportate in precedenza e, valutati gli elementi sopra riportati, sono stati ravvisati elementi legislativi di reiterazione, sistematicità, pluralità, idonei alla configurazione della fattispecie "**qualificata**". Al riguardo, resta ferma l'eventuale motivata riqualificazione da parte dell'Amministrazione irrogante.

La consegna del presente verbale vale quale notifica ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In relazione a quanto indicato nel presente atto la parte dichiara quanto segue:

Si dà atto, che nel corso delle operazioni di servizio descritte nel presente atto, non sono stati arrecati danni a persone e cose e che la parte non ha nulla da lamentare circa l'operato dei verbalizzanti.

Il presente atto vale quale:

- > avviso della facoltà di inviare entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze scritti difensivi e documenti in carta semplice ai sensi dell'art.18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio;
- > rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto sono esplicitate già le contestazioni, nonché sono riportate le notificazioni;
- > intimazione, anche agli effetti interruttivi della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del codice civile, a pagare la predetta sanzione amministrativa.

Si allega al presente atto un supporto informatico CD-ROM nel quale è stata riprodotta la documentazione esaminata, i Manuali diramati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili richiamati nel presente atto, il processo verbale di ispezione antiriciclaggio eseguita e le tabelle sopra indicate.

Il presente verbale, composto da n. 18 (diciotto) fogli, viene redatto in triplice esemplare e verrà trasmesso alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e

delle finanze mediante posta elettronica certificata all'indirizzo

[DT5REATIFINANZIARI@PEC.MEF.GOV.IT](mailto:DT5REATIFINANZIARI@PEC.MEF.GOV.IT)

per l'ulteriore corso di legge.

Letto e confermato in data e luogo come sopra, il presente atto viene sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte cui si rilascia copia.